



Automobile Club d'Italia

**TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE E
PROVINCIALE**

ASSISTENZA AGLI UTENTI
Anno Tributario **2016**

MANUALE TECNICO OPERATIVO

Versione novembre 2017

A cura del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche

INTRODUZIONE

Il presente manuale tecnico operativo fornisce uno strumento di consultazione pratica e veloce sulle tematiche organizzative, gestionali e normative della tassa automobilistica relativa all' **anno di imposta 2016**.

Per migliorarne la fruibilità si è ritenuto utile riportare le istruzioni organizzative (scheda 1), le casistiche da trattare in modo specifico (scheda 2), nonché le disposizioni normative che hanno impatto sull'anno in questione (scheda 3).

In ultimo, sono stati allegati **i modelli dei report da compilare a cura delle Unità Territoriali e delle Delegazioni/Agenzie Sermetra**. (Per entrambi si userà indistintamente il termine delegati).

Il documento resta, comunque, aperto ad ogni Vostro suggerimento.

Ringrazio per la collaborazione e, come di consuetudine, auguro a tutti buon lavoro.

IL DIRETTORE
Salvatore Moretto

SCHEDA 1

ISTRUZIONI ORGANIZZATIVE

1. Adempimenti a carico della Delegazione per la gestione degli avvisi bonari relativi all'anno 2016.

La Delegazione:

- Riceve tutte le tipologie di richiesta di assistenza dal contribuente;
- verifica la completezza della documentazione e ne richiede alla parte l'eventuale integrazione;
- preistruisce la pratica avvalendosi del sistema integrato tasse automobilistiche, (SINTA);
- ove necessario, sulla base della documentazione prodotta dalla parte, **modifica i dati delle esenzioni e dei versamenti; inserisce gli atti di data certa idonei a modificare l'archivio tributario effettuando l'aggiornamento on-line dell'archivio stesso;**
- rilascia ricevuta al contribuente;
- trasmette **settimanalmente** le pratiche all'Unità Territoriale;
- inoltra all'Unità Territoriale le contestazioni definite con l'esito "SOSPESO/PRESO IN CARICO DA UTENTE" per consentire gli interventi di competenza;
- compila un report **settimanale** riportante l'attività svolta da trasmettere, unitamente alle pratiche trattate, all'Unità Territoriale (All. 1).

L'accesso ai dati anagrafici è consentito unicamente per questioni interessate dall'emissione dell'avviso. Ogni abuso degli strumenti comporterà la sospensione del collegamento. La stampa dei dati anagrafici non costituisce visura, né ha valore certificativo.

La riscossione viene effettuata tramite **"numero di pratica"**.

2. Adempimenti a carico dell' Unità Territoriale per la gestione degli avvisi bonari relativi all'anno 2016.

L'Unità Territoriale:

- Riceve le richieste di assistenza dall'utente;
- verifica la completezza della documentazione;
- definisce la pratica tramite la procedura automatizzata, dando esito alla stessa, in tutti i casi ove non siano richiesti ulteriori adempimenti da parte del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche, avvalendosi della consultazione del sistema integrato tasse automobilistiche, (SINTA);
- ove necessario, **modifica i dati delle esenzioni e dei versamenti; inserisce i versamenti postali non presenti in archivio; inserisce gli atti di data certa idonei a modificare l'archivio tributario, effettuando l'aggiornamento on-line;**
- ove richiesta, stampa l'esito della pratica consegnandola all'utente;
- riceve **settimanalmente** le pratiche dalle Delegazioni/Agenzie Sermetra e definisce in tempi brevi tutte le pratiche dalle stesse sospese/prese in carico, utilizzando le relative casistiche che determinano l'esito ANNULLATO o CONFERMATO;
- verifica a campione le pratiche trattate dai delegati effettuando un **monitoraggio settimanale** di almeno il 15% delle pratiche lavorate. I dati relativi alle pratiche controllate e l'esito del controllo, nonché le azioni correttive intraprese, devono essere riportati su un report quadrimestrale, (**Allegato 2**), e **trasmessi** alla cortese attenzione della Dr. Fabio Brunamonti via e-mail all'indirizzo di posta elettronica f.brunamonti@aci.it Per la regione Umbria rimangono in atto le modalità e i tempi in uso per la campagna di recupero precedente.
- le pratiche pervenute settimanalmente dalle delegazioni nonché quelle lavorate dall'Unità Territoriale dovranno essere **archivate** presso l'U.T. in base alla data di definizione delle stesse.

SCHEDA 2

OTTIMIZZAZIONE DELLE CASISTICHE E ABBINAMENTO DELL'ESITO

Per la definizione degli avvisi bonari con la procedura di contenzioso SINTA, si procede, a seconda dei casi in due o tre fasi:

aggiornando, ove necessario, gli archivi con atti di data certa, siano essi l'Archivio Tributario o dei Regimi Speciali o dei Versamenti, inserendo o modificando la corretta copertura;
definendo poi la pratica al fine di attivare, ove previsto, il controllo di merito on-line sulla posizione.

Oppure:

- 1 aggiornando gli archivi con atti di data certa, siano essi l'Archivio Tributario o dei Regimi Speciali;**
- 2 riscuotendo il nuovo importo scaturito dall'aggiornamento dell'archivio, (ad esempio nel caso di dati fiscali errati);**
- 3 poi definendo la pratica al fine di attivare, ove previsto, il controllo di merito on-line sulla posizione.**

A seguito della modifica dell'archivio e della conseguente lavorazione della pratica, il sistema elaborerà on-line l'esito, annullando o confermando la richiesta di pagamento.

A seguito dell'aggiornamento degli archivi, il Controllo di merito, tuttavia, non aggiornerà la maschera di contenzioso, dove permangono gli importi originali (es. se viene modificato il dato dei KW, il CDM aggiornerà l'importo dovuto, ma la maschera del contenzioso conserverà gli importi originariamente richiesti).

Trascorso il termine ultimo per pagare indicato sull'avviso, occorre effettuare la riscossione degli importi con SINTA/Riscossioni/ServizioBollo/Pagamenti Arretrati, al fine di aggiornare gli interessi. Pertanto in tale caso non deve essere utilizzato l'eventuale bollettino postale allegato all'avviso né deve essere effettuata riscossione tramite n. di pratica.

Le casistiche sono state organizzate in modo tale da facilitare la ricerca e quindi ordinate alfabeticamente in un apposito menù a tendina.

n.b. con la personalizzazione delle casistiche, alcune non saranno visibili per tutte le Regioni/Province autonome, ma saranno esclusiva prerogativa di alcune Regioni/Province autonome.

In funzione della casistica assegnata sarà abbinato l'esito come di seguito riportato:

CASISTICHE UTENZE DELEGAZIONI DI TUTTE LE REGIONI CONVENZIONATE

ACCETTAZIONE EREDITA'	SOSPESO/PRESO IN CARICO
ATTO DI VENDITA	ANNULLATO (TRASFERITO AD ALTRO CONTRIBUENTE)
ATTO DI VENDITA INCOMPLETO	CONFERMATO
ATTO DI VENDITA TARDIVO	CONFERMATO
DATI FISCALI ERRATI	ANNULLATO/CONFERMATO
DEMOLIZ/ESPORTAZ ALL'ESTERO	ANNULLATO
DEMOLIZIONE/ESPORTAZIONE NON VALIDA	CONFERMATO
DEMOLIZIONE/ESPORTAZIONE TARDIVA	CONFERMATO
DIRITTO ALLA RIDUZIONE/POSIZIONE NON SANATA	ANNULLATO/CONFERMATO
DISABILE ESENTE	ANNULLATO/CONFERMATO
ESENZIONE CONCESSIONARIO INCOMPLETA	CONFERMATO
ESENZIONE CONCESSIONARIO TARDIVA	CONFERMATO
ESENZIONE DISABILE RESPINTA	CONFERMATO
FALLIMENTO	ANNULLATO
FURTO/SEQUESTRO/CONFISCA/PIGNOR.	ANNULLATO
GIACENZA RIVENDITORI	ANNULLATO/CONFERMATO
GIACENZA RIVENDITORI CON PARZIALE COPERTURA	ANNULLATO/CONFERMATO
INCENTIVO REGIONALE/PROVINCIALE	ANNULLATO
MAI STATO PROPRIETARIO	ANNULLATO (TRASFERITO AD ALTRO CONTRIBUENTE)
NESSUNA O INIDONEA DOCUMENTAZIONE	CONFERMATO
OMONIMIA/OMOCODIA	ANNULLATO (TRASFERITO AD ALTRO CONTRIBUENTE)
PERDITA DI POSS. PER DICH. SOST. TARDIVA	CONFERMATO
PERDITA DI POSS. TARDIVA (FURTO, SEQUESTRO, ec)	CONFERMATO
PERIODICITA' ERRATA IN ARCHIVIO IN VERIFICA	SOSPESO/ PRESO IN CARICO
PROCURA A VENDERE TARDIVA	CONFERMATO
RADIANDO/RADIATO D'UFFICIO	ANNULLATO
RESIDENTE IN REGIONE NON CONVENZIONATA	ANNULLATO/CONFERMATO
RILIEVO PAGATO	ANNULLATO/CONFERMATO
RINUNCIA EREDITA'	ANNULLATO
SENTENZA DI FALLIMENTO	CONFERMATO
SERVIZI ESENTI	SOSPESO/ PRESO IN CARICO
STORICO ESENTE	ANNULLATO/CONFERMATO
TARD VERS. ESENZ PH RESPINTA	ANNULLATO
TARGA DI COPERTURA	CONFERMATO
VEICOLO NON RICONOSCIUTO STORICO	CONFERMATO
VERS. PRESENTE/ANCORA INCONGRUO	ANNULLATO/CONFERMATO
VERS. VARIATO/ANCORA INCONGRUO	ANNULLATO/CONFERMATO
VERS. ACI NON PRESENTE	SOSPESO/ PRESO IN CARICO
VERS. CUMULATIVO	SOSPESO/ PRESO IN CARICO
VERS. POSTALE DA INSERIRE	SOSPESO/ PRESO IN CARICO
VERS. RIFERITO AD ALTRO PERIODO TRIBUTARIO	CONFERMATO
VERS. SU C.C. NON VALIDO	CONFERMATO
VERS. TARDIVO E/O INSUFFICIENTE	CONFERMATO
VERS. VALIDO SU REG. NON CONV.	ANNULLATO
VERS.TABACCAIO/BANCA/AGENZIA NON PRESENTE IN VERIFICA	SOSPESO/ PRESO IN CARICO

**CASISTICHE DELEGATI SOLO PER PRATICHE RELATIVE A RESIDENTI NELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**

REGOLAMENTO BZ SENZA SANZIONI	SOSPESO/ PRESO IN CARICO
REGOLAMENTO BZ SENZA SANZIONI E INTERESSI	SOSPESO/ PRESO IN CARICO

**CASISTICHE DELEGATI SOLO PER PRATICHE RELATIVE A RESIDENTI NELLA
REGIONE UMBRIA**

ATTO DI VENDITA INCOMPLETO	ANNULLATO
FALLIMENTO	ANNULLATO

**CASISTICHE DELEGATI SOLO PER PRATICHE RELATIVE A RESIDENTI NELLA
REGIONE EMILIA ROMAGNA**

FALLIMENTO	ANNULLATO
------------	-----------

**CASISTICHE DELEGATI SOLO PER PRATICHE RELATIVE A RESIDENTI NELLA
REGIONE LAZIO**

TARGA DI COPERTURA	ANNULLATO
--------------------	-----------

**CASISTICHE UU.TT. SOLO PER PRATICHE RELATIVE A RESIDENTI NELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**

REGOLAMENTO BZ SENZA SANZIONI BIS	ANNULLATO
REGOLAMENTO BZ SENZA SANZIONI E INTERESSI BIS	ANNULLATO

**CASISTICHE UU.TT. SOLO PER PRATICHE RELATIVE A RESIDENTI NELLA
REGIONE UMBRIA**

ATTO DI VENDITA INCOMPLETO UMBRIA	ANNULLATO
FALLIMENTO UMBRIA	ANNULLATO

**CASISTICHE UU.TT. SOLO PER PRATICHE RELATIVE A RESIDENTI NELLA
REGIONE EMILIA ROMAGNA**

FALLIMENTO	ANNULLATO
------------	-----------

**CASISTICHE UU.TT. SOLO PER PRATICHE RELATIVE A RESIDENTI NELLA
REGIONE LAZIO**

TARGA DI COPERTURA	ANNULLATO
--------------------	-----------

**CASISTICHE UTENZE UU.TT. DI TUTTE LE REGIONI CONVENZIONATE
(oltre alle casistiche proprie delle Delegazioni)**

PERIODICITA' ERRATA IN ARCHIVIO	ANNULLATO/CONFERMATO
SERVIZI ESENTI BIS	ANNULLATO
VERS. CUMULATIVO BIS	ANNULLATO
VERS. POSTALE INSERITO/ANCORA INCONGRUO	ANNULLATO/CONFERMATO
VERS.TABACCAIO/BANCA/AGENZIA NON PRESENTE BIS	ANNULLATO
VERS.TABACCAIO/BANCA/AGENZIA NON PRESENTE	CONFERMATO

N.B. Le pratiche con esito SOSPESO/PRESO IN CARICO lavorate dalle Delegazioni vanno definite e chiuse in tempi brevi dalle UU.TT. utilizzando le idonee casistiche che determinino l'esito ANNULLATO o CONFERMATO (ad eccezione della casistica accettazione eredità)

CASISTICHE RISERVATE REGIONI /SGTA

RATEIZZAZIONE	CONCORDATA RATEIZZAZIONE
VERS. ACI NON PRESENTE BIS	ANNULLATO/CONFERMATO

N.B. A fronte delle seguenti CASISTICHE E' NECESSARIO AGGIORNARE L'ARCHIVIO TRIBUTARIO CON LA PROCEDURA "ATTI DI DATA CERTA" PRIMA DELLA DEFINIZIONE DELLA PRATICA:

ACCETTAZIONE EREDITA'	SOSPESO
ATTO DI VENDITA	ANNULLATO (TRASFERITO AD ALTRO CONTRIBUENTE)
ATTO DI VENDITA INCOMPLETO	ANNULLATO
DATI FISCALI ERRATI	ANNULLATO/CONFERMATO
DEMOLIZ/ESPORTAZ ALL'ESTERO	ANNULLATO
DIRITTO ALLA RIDUZIONE/POSIZIONE NON SANATA	ANNULLATO/CONFERMATO
FALLIMENTO	ANNULLATO
FURTO/SEQUESTRO/CONFISCA/PIGNOR.	ANNULLATO
INCENTIVO REGIONALE/PROVINCIALE	ANNULLATO
MAI STATO PROPRIETARIO	ANNULLATO (TRASFERITO AD ALTRO CONTRIBUENTE)
OMONIMIA/OMOCODIA	ANNULLATO (TRASFERITO AD ALTRO CONTRIBUENTE)
PERIODICITA' ERRATA IN ARCHIVIO	ANNULLATO/CONFERMATO

RESIDENTE IN REG. NON CONVENZIONATA	ANNULLATO
-------------------------------------	-----------

Per la **REGIONE PUGLIA** si rammenta che l'atto di vendita autenticato nelle forme di legge non libera il venditore dall'obbligo di pagamento della tassa auto se l'atto non risulta debitamente trascritto al Pra (DSD n.7651 dell'11/7/2012). Pertanto, in carenza della trascrizione dell'atto di vendita, la pretesa tributaria dovrà essere confermata.

La **REGIONE LAZIO**, ai sensi della Legge Regionale 30/12/2013, n. 13, art. 5, ha disposto che ogni atto o fatto costitutivo o modificativo o estintivo deve essere trascritto: la pretesa tributaria, in mancanza di trascrizione, deve essere confermata. La Regione non ammette l'aggiornamento dell'archivio tributario, salvo casi residuali.

La **REGIONE CAMPANIA**, ai sensi della Legge Regionale 19/01/2009, n.1, ha stabilito che "qualsiasi evento documentato da atto avente data certa", attestante la perdita di possesso del veicolo, esonera dall'obbligo tributario purchè il contribuente abbia provveduto all'annotazione al PRA anche se tardivamente (eccezione atto di vendita).

La **REGIONE EMILIA ROMAGNA** ha ribadito l'obbligo della trascrizione con la Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 15 SGTA 2663/13 del 7/3/2013). Per gli atti di data certa non trascritti occorre fare riferimento alla comunicazione SGTA 1381/17 del 2/10/2017.

A fronte delle seguenti CASISTICHE E' NECESSARIO INSERIRE
L'ESENZIONE/SOSPENSIONE ACCEDENDO ALL'APPLICAZIONE "REGIMI SPECIALI"
PRIMA DELLA DEFINIZIONE DELLA PRATICA:

DISABILE ESENTE	ANNULLATO /CONFERMATO
GIACENZA RIVENDITORI	ANNULLATO/CONFERMATO
GIACENZA RIVENDITORI CON PARZIALE COPERTURA	ANNULLATO/CONFERMATO
SERVIZI ESENTI	SOSPESO/PRESO IN CARICO
SERVIZI ESENTI BIS	ANNULLATO
STORICO ESENTE	ANNULLATO/CONFERMATO

A fronte delle seguenti casistiche E' NECESSARIO VARIARE O INSERIRE IL
VERSAMENTO ACCEDENDO ALL'APPLICAZIONE "VERSAMENTI" PRIMA DELLA
DEFINIZIONE DELLA PRATICA :

PERIODICITA' ERRATA IN ARCHIVIO	ANNULLATO/CONFERMATO
VERS. VARIATO/ANCORA INCONGRUO	ANNULLATO/CONFERMATO
VERS. POSTALE INSERITO/ANCORA INCONGRUO	ANNULLATO/CONFERMATO

RACCOMANDAZIONE: VARIARE IL VERSAMENTO PORTANDOLO SOLO IN AVANTI NEL TEMPO E NON ANCHE INDIETRO.

In relazione ai VERSAMENTI, si segnala quanto segue:

- Qualora il versamento esibito dall'utente **non sia riscontrato in archivio, anche con ricerche alternative alla targa** (POSTE: data riscossione, importo, omt, centro compartimentale; BANCHE: abi, cab e data riscossione; TABACCAI/AGENZIE-ESTREMI SOGEL, punto 7: codice punto di riscossione e data riscossione; ESTREMI DEL CONTRIBUENTE: anagrafico, codice fiscale e partita IVA), si indica l'esito da assegnare nonché gli ulteriori adempimenti eventualmente da compiere.

Postale: in caso di esibizione della ricevuta in originale, l'U.T procede ad effettuare l'inserimento del versamento in archivio, attraverso l'apposita funzione SINTA / Versamenti / Inserimento versamento / Inserimento postali e definire la pratica utilizzando la casistica VERS. POSTALE INSERITO/ANCORA INCONGRUO che determina l'esito ANNULLATO se il versamento risulta congruo, viceversa CONFERMATO se incongruo.

Tuttavia, qualora dalla ricevuta del versamento esibita si sospetti l'alterazione dei dati, l'inserimento del versamento non deve essere effettuato e deve esserne tempestivamente inviata copia al SGTA alla c.a. di Alessandro Amori.

Bancario/Tabaccaio/Agenzie di pratiche auto: seguire le disposizioni comunicate con lettera circ. n. 1588 del 30/01/2007, reperibile sul Portale Comunicazione ACI.

ACI: assegnare la casistica "VERSAMENTO ACI NON PRESENTE", esito "SOSPESO/PRESO IN CARICO" ed inviare **tempestivamente** copia delle relative pratiche al SGTA alla c.a. di Alessandro Amori.

Le UU. TT. dispongono della procedura di **inserimento** di versamenti **postali e lottomatica** non presenti in archivio Sinta. Si ricorda che:

- È necessario compilare i campi contrassegnati da asterisco;
- Solo per i versamenti postali nel campo "identificativo ricevuta" occorre indicare "assente";
- Nel campo della decorrenza, in caso di prima immatricolazione o rientro da esenzione, occorre indicare la data esatta e non di inizio mese.

Con la procedura Sinta, in archivio versamenti sono presenti, oltre ai versamenti **validi (V)** e i **rettificati (R)**, anche gli **annullati (A)**.

ATTENZIONE – IL MANCATO AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE TRIBUTARIA , OVE NECESSARIO, TRAMITE LE PROCEDURE ATTI DI DATA CERTA O VERSAMENTI O REGIMI SPECIALI , COMPORTERA' LA CONFERMA DELL'AVVISO BONARIO, IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL COMPENSO SPETTANTE AL DELEGATO PREVISTO PER OGNI SINGOLA BONIFICA D'ARCHIVIO ESEGUITA, NONCHÉ LA GENERAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO O CARTELLA, CAUSANDO GRAVE DANNO PER IL CONTRIBUENTE.

ILLUSTRAZIONE CASISTICHE PARTICOLARI:

ACCETTAZIONE EREDITA'

ACCETTAZIONE EREDITA'	SOSPESO/PRESO IN CARICO
-----------------------	-------------------------

In caso di accettazione eredità, l'operatore deve accedere alla posizione tributaria tramite la procedura "atti di data certa", selezionare la formalità **CODICE 209 ACCETTAZIONE EREDITA'** ed inserire la data del decesso nel campo data validità. **I dati inseriti** non aggiornano in modo immediato l'archivio tributario, ma **vengono gestiti in una fase successiva**, in quanto al momento, il ricalcolo del dovuto non è contestuale in posizione tributaria. La pratica deve essere definita con esito **SOSPESO/PRESO IN CARICO**.

Si segnala che l'operatore deve accedere alla posizione tributaria **tramite la procedura "atti di data certa"**, (selezionando la formalità **CODICE 209 ACCETTAZIONE EREDITA'** e inserendo la data del decesso), **soltanto** qualora gli eredi non abbiano provveduto alla trascrizione della relativa formalità di successione al PRA. Se, infatti, risulta essere presente la formalità, l'inserimento in atti di data certa non va effettuato.

In fase di riscossione deve essere utilizzata la procedura pagamenti arretrati > modifica > evento agevolazione = accetta eredità.

In fase di produzione del successivo accertamento/ruolo, **in presenza del pagamento effettuato senza sanzioni, l'avviso bonario 2016 sospeso sarà annullato e non seguirà né accertamento né cartella; in assenza di pagamento, invece, verrà generato accertamento o cartella senza applicazione di sanzioni, in conseguenza dell'inserimento dell'evento in atti di data certa.**

Per la regione CAMPANIA, ai fini della non applicabilità della sanzione, è ininfluenza se il decesso è avvenuto in data antecedente o successiva al sorgere dell'obbligo tributario.

ATTO DI VENDITA

Tale casistica deve essere utilizzata (ad eccezione delle Regioni Lazio e Puglia) nel caso in cui il contribuente, esibendo un atto di vendita, quale atto di data certa, dimostri di aver trasferito la proprietà del veicolo in capo ad altro soggetto. Per la Regione Emilia-Romagna occorre fare riferimento alla comunicazione SGTA 1381/17.

L'utilizzo della casistica:

ATTO DI VENDITA	ANNULLATO (TRASFERITO AD ALTRO CONTRIBUENTE)
-----------------	--

determinerà l'annullamento dell'avviso a favore del soggetto venditore e, in fase di produzione del successivo accertamento/ruolo, il trasferimento dell'avviso a carico del soggetto acquirente in conseguenza dell' **aggiornamento dell'archivio tributario** effettuato dall'operatore.

ATTO DI VENDITA INCOMPLETO

In caso di ATTO DI VENDITA INCOMPLETO l'avviso viene confermato (eccezione Regione Umbria).

ATTO DI VENDITA INCOMPLETO	CONFERMATO
----------------------------	------------

RILIEVO PAGATO

Tale casistica deve essere utilizzata dall'operatore nel caso in cui l'utente richieda una stampa dell'esito assegnato all'avviso a seguito del pagamento effettuato.

Si ricorda che la RICEVUTA del pagamento effettuato costituisce, in ogni caso, per l'utente idonea prova di pagamento, a sua completa tutela.

In questa casistica l'esito associato ANNULLATO o CONFERMATO viene determinato automaticamente con controllo di merito sulla base dei dati presenti in archivio.

DEMOLIZ/ESPORTAZ ALL'ESTERO

Nel particolare caso in cui i soggetti che hanno venduto il veicolo a soggetti residenti all'estero, sono raggiunti da avviso bonario, devono presentare copia dell'atto di vendita attestante l'avvenuta cessione del mezzo. L'avviso bonario dovrà, di conseguenza, essere annullato (ad eccezione delle Regioni dove l'atto di data certa non trascritto non ha rilevanza) in quanto non sussiste il presupposto giuridico per l'obbligazione tributaria.

Tali tipologie di pratiche dovranno essere definite selezionando la casistica:

DEMOLIZ/ESPORTAZ ALL'ESTERO	ANNULLATO
-----------------------------	-----------

L'archivio tributario regionale dovrà essere aggiornato con l'acquisizione della formalità di perdita di possesso, sulla base del documento esibito dalla parte, con data evento pari a quella dell'atto di vendita.

Per la **Provincia Autonoma di Bolzano** è indispensabile, ai fini dell'annullamento della pretesa tributaria, che l'Utente fornisca anche l'documentazione idonea a comprovare l'avvenuta immatricolazione all'estero del veicolo ed il ritiro delle targhe italiane.

DIRITTO ALLA RIDUZIONE/POSIZIONE NON SANATA

Tale casistica deve essere utilizzata qualora si riscontri che il veicolo ha diritto alla riduzione: pertanto, prima della definizione dell'avviso è necessario aggiornare l'archivio tributario, poi si può procedere alla lavorazione dell'avviso, che da controllo di merito risentirà dei dati inseriti attribuendo l'esito ANNULLATO. Tuttavia, in presenza di dati inseriti non congrui, la posizione rimane non sanata, determinando l'esito CONFERMATO.

GIACENZA RIVENDITORI: tale casistica deve essere utilizzata qualora si riscontri che il veicolo è in esenzione in data antecedente il periodo contestato e non è stato rimesso in circolazione nel corso dello stesso periodo. A tale proposito si rammenta di verificare che la data di spedizione/consegna dell'elenco sia avvenuta nei termini della legge n.187/90.

Si ricorda l'importanza che il veicolo consegnato per la rivendita sia preso in carico e inserito negli elenchi con la tassa automobilistica pagata e in corso di validità. L'interruzione dell'obbligo di pagamento decorre dal periodo fisso immediatamente successivo al periodo tributario di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita.

In questa casistica l'esito associato ANNULLATO o CONFERMATO viene determinato automaticamente con controllo di merito sulla base dei dati presenti in archivio.

GIACENZA RIVENDITORI CON PARZIALE COPERTURA: tale casistica deve essere utilizzata solo nel caso in cui sia presente una rimessa in circolazione del veicolo nel corso del periodo tributario contestato,

Esempio:

Periodo contestato Gennaio/Dicembre 2016;

Entrata in esenzione Dicembre 2015;

Uscita per vendita dal regime di sospensione: Agosto 2016.

Definire la posizione con la casistica in parola per il periodo tributario ago 2016/aprile 2017

In tal caso, l'operatore dovrà procedere all'aggiornamento dell'archivio attraverso la procedura "REGIMI SPECIALI", inserendo la data di entrata in esenzione del veicolo e quella di uscita, qualora quest'ultima non presente; tali informazioni consentiranno alla procedura informatica di modificare la periodicità del veicolo ed attribuire la richiesta del tributo al nuovo proprietario.

INCENTIVO REGIONALE/PROVINCIALE

Tale casistica deve essere utilizzata qualora si riscontri che il veicolo ha diritto all'eco-incentivo regionale: prima della definizione dell'avviso è necessario aggiornare l'archivio tributario sulla base dei dati presenti sulla carta di circolazione.

MAI STATO PROPRIETARIO

Tale casistica deve essere utilizzata esclusivamente nel caso in cui l'utente, mostrando un estratto cronologico o richiedendo una verifica, dimostri di non essere mai stato intestatario del mezzo al Pra e che nessun atto di vendita è stato inserito a suo nome nell'archivio tributario. In tale caso si deve procedere aggiornando l'archivio con le risultanze PRA.

PERDITA DI POSS. PER DICH. SOST. TARDIVA

Qualora la formalità di perdita di possesso con dichiarazione sostitutiva sia stata annotata tardivamente, cioè non entro la scadenza della tassa o entro il termine utile per il pagamento della stessa, l'avviso va confermato. N.B. Nella regione Umbria la perdita di possesso annotata al PRA mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che produce i suoi effetti dalla data della

annotazione della formalità, interrompe l'obbligo tributario sempre a decorrere dal periodo di imposta successivo all'annotazione. Non viene applicato il principio contenuto nell'ord. n. 120 del 2003 della Corte Costituzionale relativo al mese utile di pagamento.

PERDITA DI POSS. PER DICH SOST TARDIVA	CONFERMATO
--	------------

PERIODICITÀ ERRATA IN ARCHIVIO IN VERIFICA

Qualora in sede di assistenza all'Utente, venga rilevata una errata costituzione della periodicità sul Ruolo, il Delegato potrà solo definire la pratica con esito "SOSPESO/PRESO IN CARICO "

PERIODICITA' ERRATA IN ARCHIVIO IN VERIFICA	SOSPESO/PRESO IN CARICO
---	-------------------------

La competente U.T , previo aggiornamento della posizione tributaria a mezzo ticket HDA, procederà alla definizione della pratica con la seguente casistica:

PERIODICITA' ERRATA IN ARCHIVIO	ANNULLATO/CONFERMATO
---------------------------------	----------------------

Se i dati inseriti risultano essere corretti, la posizione da controllo di merito viene definita annullata, altrimenti confermata.

VERSAMENTO PRESENTE/ANCORA INCONGRUO

Tale casistica deve essere utilizzata qualora il versamento a suo tempo effettuato non risultava essere presente in posizione tributaria o in archivio versamenti al momento della generazione dell'avviso (es. visualizzazione di un versamento postale in tempi successivi alla emissione dell'avviso). Al momento della definizione della pratica, invece, il versamento risulta essere presente in archivio e, pertanto, se il versamento è congruo, l'avviso viene definito annullato, altrimenti, se ancora incongruo, confermato.

VERS. PRESENTE/ANCORA INCONGRUO	ANNULLATO/CONFERMATO
---------------------------------	----------------------

Ovviamente, il versamento di cui trattasi non può essere riferito ad un versamento di avviso bonario.

VERSAMENTO VARIATO/ANCORA INCONGRUO

Tale casistica deve essere utilizzata qualora il versamento, su istanza del contribuente, sia stato variato (es. cambio di copertura periodo tributario, versamento effettuato su targa errata) tramite l'applicazione VERSAMENTI e, se congruo, debba essere annullato. Se il versamento variato risulta ancora incongruo, l'avviso viene confermato.

VERS. VARIATO/ANCORA INCONGRUO	ANNULLATO/CONFERMATO
--------------------------------	----------------------

CASISTICHE PARTICOLARI REGIONI/PROVINCIE:

ATTO DI VENDITA INCOMPLETO

In caso di ATTO DI VENDITA INCOMPLETO, per la REGIONE UMBRIA, **nel campo note devono essere indicate le generalità del notaio, il numero e la data del repertorio dell'atto di vendita. L'avviso viene annullato.**

In carenza di uno di tali dati la pretesa tributaria deve essere confermata.

ATTO DI VENDITA INCOMPLETO	ANNULLATO
----------------------------	-----------

L'archivio tributario deve essere aggiornato con l'acquisizione della formalità di perdita di possesso, sulla base del documento esibito dalla parte, con data evento pari a quella dell'atto di vendita.

FALLIMENTO

In caso di fallimento, per le regioni **UMBRIA** ed **EMILIA ROMAGNA**, l'avviso viene annullato.

FALLIMENTO	ANNULLATO
------------	-----------

Per la regione Umbria, l'archivio tributario deve essere aggiornato con l'acquisizione della formalità di perdita di possesso, sulla base del documento esibito dalla parte, con data evento pari a quella dell'atto di vendita.

REGOLAMENTO BZ SENZA SANZIONI - REGOLAMENTO BZ SENZA SANZIONI E INTERESSI:

In caso di lavorazione di pratiche riguardanti la casistica **REGOLAMENTO BZ SENZA SANZIONI** o **REGOLAMENTO BZ SENZA SANZIONI E INTERESSI** abbinate all'esito **SOSPESO/PRESO IN CARICO DA UTENTE**, le stesse, unitamente alla documentazione, vanno inviate alla Provincia Autonoma di Bolzano per la valutazione dei singoli casi (v. DSD 2856/10 del 4/3/2010).

REGOLAMENTO BZ SENZA SANZIONI	SOSPESO/ PRESO IN CARICO
REGOLAMENTO BZ SENZA SANZIONI E INTERESSI	SOSPESO/ PRESO IN CARICO

➤ **REGIONE TOSCANA (TRASFERIMENTI DI PROPRIETA' A SOGGETTI RESIDENTI ALL'ESTERO)**

Nel caso di trasferimenti di proprietà di veicoli a soggetti residenti all'estero la Regione Toscana, premesso che deve essere preventivamente informata qualora si verifichi tale circostanza, ha definito il seguente iter procedurale cui gli operatori Aci si dovranno attenere:

- effettuare un primo tentativo con l'Utente teso ad acquisire la prova documentale dell'avvenuta esportazione del veicolo (ad esempio, tramite il libretto di circolazione emesso dall'autorità del Paese di residenza dell'acquirente dal quale risulta la nuova targa oppure mediante una certificazione di demolizione o di successiva rivendita fatta all'estero). Eventuali documenti prodotti da parte dell'Utente, di norma ritenuti inadatti a provare la circostanza in parola (es. certificati di sdoganamento), potranno essere ritenuti adatti, previa valutazione di concerto con la Regione Toscana;
- nella perdurante assenza di qualsiasi tipo di documentazione, a seguito di irreperibilità della stessa da parte del contribuente, sarà necessario effettuare le seguenti verifiche:
 1. in collaborazione con la Regione, attraverso l'archivio SIATEL, al fine di appurare che l'Utente non abbia mai avuto residenza in Italia;
 2. direttamente, sull'archivio del Pra, al fine di appurare che il veicolo non abbia avuto movimentazioni successivamente alla vendita allo straniero;
 3. in collaborazione con la Regione, attraverso l'archivio del DT, al fine di appurare che il veicolo non abbia avuto movimentazioni o non sia stato assoggettato a revisione successivamente alla vendita allo straniero;

Esperiti i citati controlli con esito negativo o acquisita la prova della definitiva esportazione con le modalità sopra illustrate, si può procedere all'aggiornamento del ruolo (inserendo una perdita di possesso con data evento del documento prodotto) e al conseguente annullamento della pretesa tributaria.

SCHEDA 3

DISPOSIZIONI NORMATIVE

Per l'anno 2016 la normativa generale relativa alle tasse automobilistiche presenta novità di rilievo, nonché particolari disposizioni normative adottate dalle singole Amministrazioni titolari del tributo che si riportano di seguito.

MODALITA' DI CALCOLO DELLE SANZIONI E DEGLI INTERESSI

PREMESSA

In fase di pagamento, se l'ultimo giorno cade di **sabato** o in **giornata festiva**, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Per i veicoli di **nuova immatricolazione** o in **rientro da esenzione** negli ultimi dieci giorni, il pagamento è prorogato al mese successivo.

In merito alla verifica della tempestività del versamento, si deve tenere conto delle seguenti proroghe dell'anno considerato 2016:

- Termini di pagamento in scadenza il 31/01/2016 slittano al 1/02/2016
- Termini di pagamento in scadenza il 30/04/2016 slittano al 2/05/2016
- Termini di pagamento in scadenza il 31/07/2016 slittano al 1/08/2016
- Termini di pagamento in scadenza il 31/12/2016 slittano al 2/01/2017

Il pagamento effettuato **in anticipo** viene considerato comunque valido ed attribuito al corretto periodo tributario.

Se il pagamento è stato effettuato successivamente ai termini normativamente previsti, il pagamento viene considerato **tardivo** e dunque sanzionato secondo la normativa statale e regionale/provinciale vigente.

La sanzione si applica nei confronti di:

1. Importo della **tassa** in caso di omessi pagamenti
2. Importo della **tassa** in caso di pagamenti tardivi e tardivi insufficienti
3. **Quota-parte** non versata nel caso di pagamenti tempestivi ma insufficienti

SANZIONI

Il sistema sanzionatorio previsto dai Decreti Legislativi 471/97 e 472/97 si applica alle differenti tipologie di omessi o irregolari pagamenti secondo i criteri di seguito specificati.

Ai sensi del Decreto Legislativo 471/97 sono sanzionati al **30%** tutti i versamenti non regolarizzati entro dodici mesi rispetto alla data ultima in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Il Decreto Legislativo 472/97 (e successive modifiche), da parte sua, ha introdotto l'istituto del **ravvedimento operoso** che regola le ipotesi di regolarizzazione dei pagamenti da parte dei contribuenti spontaneamente ed entro un anno dall'ultimo giorno utile al pagamento, distinguendo in particolare tra:

- la regolarizzazione **entro 30 giorni (ravvedimento breve)** che determina la riduzione della sanzione nella misura del 3,75% della somma dovuta fino al 28/11/2008, rideterminata al 2,5% dal 29/11/2008 al 31/01/2011, e **al 3%** dal 1° febbraio 2011; dal 1° gennaio 2016 nella misura di 1,5% (Legge di stabilità 2016 – Legge n. 208/2015)
-
-
- la regolarizzazione **entro 90 giorni (ravvedimento medio), ossia dal trentunesimo al novantesimo giorno**, che determina la riduzione della sanzione nella misura del **3,33%** della somma dovuta dal 1° gennaio 2015 (Legge di stabilità 2015-Legge n. 190/2014); dal 1° gennaio 2016 nella misura di 1,67% (Legge di stabilità 2016 – Legge n. 208/2015)
- la regolarizzazione **entro un anno (ravvedimento lungo)** che determina la riduzione della sanzione nella misura del 6% della somma dovuta fino al 28/11/2008, rideterminata al 3% dal 29/11/2008 al 31/01/2011, e al **3,75%** dal 1° febbraio 2011.

Si specifica che, **nell'ambito di controlli effettuati al di fuori dei termini disciplinati dalla normativa sul ravvedimento operoso**, viene applicata la sanzione del 30% ai sensi del Decreto Legislativo n. 471/97 alla luce delle novità introdotte dalla Legge n. 111 del 15/7/2011.

L'art. 23 comma 31 della **Legge n.111 del 15/07/2011** di conversione del decreto legge n.98 del 6/07/2011, ha introdotto sostanziali modifiche in materia di sanzioni applicabili ai **pagamenti tardivi effettuati nei primi 14 giorni** dalla violazione. La modifica riguarda sia i versamenti spontaneamente regolarizzati entro 14 giorni in regime di ravvedimento operoso, sia i versamenti tardivi entro 14 giorni non regolarizzati e sanzionati in fase di accertamento.

I versamenti tardivi e spontaneamente regolarizzati entro il 14° giorno dalla violazione sono assoggettati ad un nuovo tipo di **ravvedimento denominato “veloce” o “sprint”**. Tale nuovo tipo di sanzione vigente dal 6 luglio 2011 consiste **nell'applicazione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo fino al 14° giorno, oltre agli usuali interessi legali**.

Dal 1° gennaio 2016, ai sensi della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), ai versamenti tardivi regolarizzati entro 14 giorni, è applicata una sanzione pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo.

In fase di accertamento, i versamenti tardivi entro 14 giorni non regolarizzati, sono assoggettati ad una sanzione cd. “lieve” o “mite”, pari al 2% (1/15 del 30%) per ogni giorno di ritardo fino al 14° giorno, oltre agli usuali interessi moratori.

Dal 1° gennaio 2016, ai sensi della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), ai versamenti tardivi entro 14 giorni non regolarizzati, è applicata in accertamento una sanzione pari all'1% per ogni giorno di ritardo.

Dal 1° gennaio 2016, ai sensi della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), ai versamenti tardivi regolarizzati dal 31° al 90° giorno, è applicata una sanzione pari all'1,67%.

Per effetto delle nuove disposizioni le sanzioni applicabili sono quelle contenute nella seguente tabella

	Sanzione principale in accertamento	Sanzione ridotta in caso di ravvedimento operoso	Tipo di ravvedimento operoso
Ritardo – giorno 1	1%	0,1%	sprint
Ritardo – giorno 2	2%	0,2%	sprint
Ritardo – giorno 3	3%	0,3%	sprint
Ritardo – giorno 4	4%	0,4%	sprint
Ritardo – giorno 5	5%	0,5%	sprint
Ritardo – giorno 6	6%	0,6%	sprint
Ritardo – giorno 7	7%	0,7%	sprint
Ritardo – giorno 8	8%	0,8%	sprint
Ritardo – giorno 9	9%	0,9%	sprint
Ritardo – giorno 10	10%	1%	sprint
Ritardo – giorno 11	11%	1,1%	sprint
Ritardo – giorno 12	12%	1,2%	sprint
Ritardo – giorno 13	13%	1,3%	sprint
Ritardo – giorno 14	14%	1,4%	sprint
Ritardo – giorno 15	15%	1,5%	breve
Ritardo – giorno 16	15%	1,5%	breve
Ritardo – giorno 30	15%	1,5%	breve
Ritardo – giorno 31	15%	1,67%	medio

Ritardo – giorno 90	15%	1,67%	medio
Ritardo – giorno 91	30%	3,75%	lungo

In fase di accertamento (sia avvisi bonari, sia atti di accertamento e cartelle esattoriali), si consideri che

- se l'Utente ha versato tardivamente (ma entro 14 gg dal termine ultimo) l'intera tassa + un importo aggiuntivo tale da coprire lo **0,1%** giornaliero oltre gli interessi legali o l'eventuale residuo dovuto sia al di sotto della "soglia" entro la quale non si procede a recupero, non viene emesso alcun rilievo;

- se l'Utente ha versato tardivamente (ma entro 14 gg dal termine ultimo) la sola tassa: il rilievo viene calcolato con la percentuale del **1%** giornaliero (1/15 del 30%) + interessi moratori;

- se l'Utente ha versato tardivamente (ma entro 14 gg dal termine ultimo) la tassa in misura insufficiente: il rilievo viene calcolato con la percentuale del **2%** giornaliero per la quota-parte versata, del **30%** per la parte quota-parte omessa + gli interessi moratori.

Il conteggio dei 14 giorni di ritardo parte dal giorno successivo all'ultimo giorno utile di pagamento per la scadenza di riferimento (compresi proroghe e slittamenti) e prosegue indipendentemente dal fatto che si tratti di giorni feriali, sabato, domenica o festivi, pertanto senza alcuno slittamento in tal senso.

INTRASMISSIBILITA' DELLE SANZIONI

L'art. 8 del Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 sancisce il principio di intransmissibilità delle sanzioni agli eredi "L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi".

Qualora il de cuius sia deceduto in data successiva al termine ultimo per il pagamento, pertanto, gli eredi non sono soggetti al pagamento della sanzione prevista per l'eventuale violazione commessa (eccezione Regione Campania: è ininfluenza se il decesso è avvenuto in data antecedente o successiva al sorgere dell'obbligo tributario).

INTERESSI

Nei confronti di quanto dovuto, ma non corrisposto, a titolo di tassa, vengono applicati gli interessi. Gli interessi **moratori** sono quelli calcolati al di fuori dell'applicazione del ravvedimento operoso; gli interessi **legali** sono quelli calcolati in ambito di ravvedimento operoso.

Gli interessi vengono calcolati secondo le seguenti modalità:

- Nel caso di pagamento effettuato oltre il termine previsto dalla normativa sul ravvedimento operoso: al tasso legale, pari **all'1,375% fisso a semestre maturato dal 1/7/2003 al 31/12/2009, all'1% fisso a semestre maturato dall'1/1/2010 (D.M. 21/5/2009)** con decorrenza dalla data successiva a quella dell'ultimo giorno utile per la regolare effettuazione del pagamento.
- Nel caso di pagamento effettuato nei termini previsti dalla normativa sul **ravvedimento operoso: su base giornaliera**, con decorrenza dal giorno successivo all'ultimo giorno utile per la regolare effettuazione del pagamento, fino alla data in cui il versamento viene corrisposto, **pari al 3% annuo per il periodo che va dall'1/1/2008 al 31/12/2009, all'1% annuo per il periodo che va dall'1/1/2010 al 31/12/2010, all'1,5% dal 1/1/2011 al 31/12/2011, al 2,5% dal 1/1/2012 al 31/12/2012, all'1% dal 1/1/2014 (D.M. 12/12/2013), allo 0,50% dal 1/1/2015 (D.M. 11/12/2014), allo 0,2% dal 1/1/2016 al 31/12/2016 (D.M. 11/12/2015) e allo 0,1% dal 1/1/2017 (D.M. 7/12/2016).**

Oltre alla normativa sopraesposta, si riportano di seguito le regole adottate per il controllo dei **versamenti tardivi non perfezionati** in applicazione dell'istituto del **ravvedimento operoso**, nel rispetto di regimi particolari adottati da alcune Regioni/Province Autonome.

➤ **REGIONI LAZIO E BASILICATA**

Qualora sia stato versato **tardivamente l'intero tributo più un importo aggiuntivo**, anche di importo minimo tale da far supporre la volontà di ravvedersi, ma non sufficiente a perfezionare il versamento ai sensi del Decreto Legislativo n.472/97, si procede all'applicazione "d'ufficio" dell'istituto del ravvedimento operoso:

- se l'importo ottenuto non supera la soglia minima di estinzione del credito, non viene emesso avviso bonario;
- se l'importo ottenuto supera la soglia minima, l'avviso bonario viene emesso con le sanzioni calcolate per intero come previsto dal decreto Legislativo n.471/97 (30%); pertanto in tale ultimo caso viene meno il ravvedimento operoso applicato d'ufficio.

➤ **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

Con Legge Provinciale n.15 del 30/12/2003, la Provincia Autonoma di Trento ha esteso l'applicazione della sanzione prevista nel ravvedimento lungo anche ai pagamenti spontanei effettuati oltre l'anno e alle comunicazioni bonarie tese al recupero dei crediti. Pertanto per tale Provincia le sanzioni sugli avvisi bonari non sono del 30%, ma del 6% fino al 28/11/2008, del 3% dal 29/11/2008 al 31/1/2011, del 3,75% dal 1/2/2011.

Ne consegue che tale disposizione regionale viene armonizzata con quella nazionale introdotta dalla Legge 111/2011 e dalla Legge 208/2015 sul "ravvedimento lieve", in ossequio al principio del "*favor rei*".

In fase di accertamento, valgono le regole comuni sul territorio nazionale.

➤ **PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**

A) Con deliberazione della Giunta Provinciale n.3293 del 16/09/2002 è stata stabilita la rinuncia all'attività di recupero dei crediti che interessano versamenti insufficienti di somme di modesta entità **nell'ambito del ravvedimento operoso**. La stessa Provincia ha altresì precisato che tale disposizione trova applicazione **a decorrere dall'anno di imposta 2000**.

In particolare - in considerazione dell'art.10 della legge del 27/7/2000 n.212 (Statuto dei diritti del Contribuente) recante disposizioni a tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente - è stato disposto di **non procedere alla riscossione delle sanzioni e degli interessi nei confronti dei contribuenti che, nell'ambito del ravvedimento operoso, hanno corrisposto oltre al tributo, sanzioni ed interessi per un importo irregolare non eccedente € 3,00**.

B) Inoltre è prevista un'ulteriore soglia di € **30,00**, sull'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, a condizione che il credito non derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.

C) Con Decreto del Presidente della Provincia n. 37 del 25/8/2009 si è stabilito che, qualora il mancato o non corretto assolvimento dell'obbligazione tributaria sia da imputare a cause riconducibili alle prescrizioni normative di cui all'art. 10 delle Legge n. 212/2000 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", non si procede all'irrogazione delle sanzioni e/o all'applicazione degli interessi. In base a quanto sancito dall'art. 10 della citata legge, in alcuni casi non vengono irrogate le sanzioni (comma 3), in altri né sanzioni né interessi (comma 2).

➤ **REGIONE TOSCANA**

La **Regione Toscana** ha stabilito che in fase di attività amministrativa di accertamento, **per i versamenti tardivi comunque effettuati entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza prevista dalla legge, la sanzione irrogata è pari al 10 per cento del tributo tardivamente versato**.

Ne consegue che tale disposizione regionale viene armonizzata con quella nazionale introdotta dalla Legge 111/2011 sul "ravvedimento lieve", in ossequio al principio del "*favor rei*".

➤ **REGIONE EMILIA ROMAGNA**

Con L.R. 30/2003 l'Emilia Romagna ha stabilito che non debbano partire rilievi per i quali il ravvedimento operoso risulti non perfezionato **limitatamente ai soli interessi** il cui importo non superi **euro 10,33**, fermo restando il congruo versamento sia del tributo che delle sanzioni.

➤ **REGIONE PUGLIA**

La Regione Puglia, con Legge Regionale n.31 del 14/12/2001, ha stabilito **che non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori** al contribuente che abbia effettuato versamenti della tassa automobilistica regionale con la **procedura on-line**, ossia attraverso collegamenti telematici

con l'archivio regionale dei veicoli, qualora l'importo versato sia determinato esclusivamente dal sistema automatico di calcolo della tassa stessa.

La Regione Puglia, con Legge Regionale n. 38 del 30/12/2011 all'art.6 ha disposto che "il pagamento dell'**avviso bonario** comporta la riduzione a un terzo della sanzione amministrativa di cui all'art.13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n.471", in tal modo la sanzione diventa del 10%(1/3 del 30%).

Ne consegue che tale disposizione regionale viene armonizzata con quella nazionale introdotta dalla Legge 111/2011 sul "ravvedimento lieve", in ossequio al principio del "*favor rei*". La sanzione per gli atti di accertamento, invece, rimane al 30%.

TRASFERIMENTO DEL VEICOLO IN ALTRA REGIONE NEL CORSO DEL MESE DI PAGAMENTO DEL BOLLO

In caso di **trasferimento del veicolo** durante il periodo di pagamento del bollo in altra amministrazione, **la posizione tributaria viene ricostituita e attribuita alla regione risultante nell'ultimo giorno del periodo di pagamento.** Ne consegue che:

- se il bollo risulta erroneamente pagato dal/i precedente/i intestatario/i, il bollo stesso viene attribuito alla regione dell'ultimo giorno;
- se il versamento è parzialmente o totalmente rimborsabile, la competenza al rimborso è della regione di residenza/sede dell'intestatario nell'ultimo giorno;
- se il bollo è omesso, tardivo e/o insufficiente, viene emesso rilievo dalla regione di residenza/sede dell'intestatario nell'ultimo giorno;

Si sottolinea che con la definitiva individuazione del soggetto attivo di imposta, **vengono anche individuate le normative regionali applicabili (tariffario, esenzioni e sospensioni, ecc.)**

INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO ATTIVO DI IMPOSTA

L' art. 7 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha modificato l'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 1983, n. 53 in merito alla individuazione del **SOGGETTO PASSIVO** di imposta. **Al pagamento della tassa automobilistica sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i**

veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi.

La Legge n.99/2009 ha stabilito che l'amministrazione di competenza è determinata in ogni caso in relazione al luogo di residenza del soggetto proprietario.

La **Legge 6 agosto 2015, n. 125** ha fornito l'interpretazione del comma 2, art 7 L. n. 99/2009, chiarendo che, in caso di locazione finanziaria, **soggetto tenuto al pagamento (soggetto passivo) è l'utilizzatore**: " L'art. 5, ventinovesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, come modificato della'art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, si interpreta nel senso che **in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore**; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria". Tale disposizione ha trovato **applicazione retroattiva ai periodi tributari con termine di pagamento dal 15/8/2009**, data di decorrenza della Legge 99/2009.

La Legge n. 125/2015 ha stabilito anche **che la competenza ed il gettito (soggetto attivo) della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo.** Tale disposizione si applica ai veicoli per i quali la scadenza del termine utile per il pagamento è successiva alla data di entrata in vigore della legge, quindi **ai periodi tributari il cui termine di pagamento è successivo al 15/08/2015**, data di decorrenza della Legge 125/2015.

Attenzione: **dal 25/6/2016 è in vigore il Decreto Legge 24 giugno 2016 n.113**, convertito in legge con modificazioni il 2 agosto 2016 (ad oggi non ancora pubblicata), che, all'art.10 ha introdotto modifiche al Decreto Legge 19 giugno 2015 n.78, convertito dalla Legge n.125 del 6 agosto 2015, in materia di tassazione dei veicoli in locazione finanziaria.

Con il comma 6 dell'art. 10 è abrogato il comma 9-bis dell'art 9 del D.L. 78/2015.

Il testo abrogato è quello che conteneva l'interpretazione autentica dell'art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, la quale chiariva che, in caso di locazione finanziaria, **il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore** e che è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nell'ipotesi di pagamento cumulativo, per le scadenze **dal 15 agosto 2009**.

Il medesimo comma 6 stabilisce, altresì, che **il comma 9-quater si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (25 giugno 2016).**

La disposizione, dunque, relativa alla **competenza ed al gettito della tassa automobilistica, determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore** a titolo di locazione finanziaria del veicolo, **si applica** ai veicoli per i quali la scadenza del termine utile per il pagamento è successiva al **25 giugno 2016**.

In tal modo viene spostata la **decorrenza in materia di competenza e gettito della tassa**, che nella formulazione previgente era 15 agosto 2015.

Il comma 7 ha inserito il comma 2-bis all'art. 7 della L. 99/2009.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.

Riassumendo:

- **riguardo il SOGGETTO PASSIVO**, si è stabilito che **dal 1/1/2016** l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria è tenuto in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica, salvo la responsabilità solidale in caso di pagamenti cumulativi.

- **riguardo il SOGGETTO ATTIVO**, si è stabilito che dal **25/6/2016** la competenza ed il gettito della tassa automobilistica regionale sono determinati in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore.

- Ogni Regione/Provincia Autonoma provvederà a fornire indicazioni in merito alla modalità del recupero della tassa automobilistica gestita ai sensi dell'abrogato comma 9-bis dell'art. 9 del D.L. 78/2015.

-

ESENZIONI TEMPORANEE – VEICOLI ECOLOGICI

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

La **Provincia Autonoma di Bolzano** con Legge Provinciale n.12 del 28 luglio 2003 (pubblicata su B.U. 5/8/2003, n.31, suppl. n.2), entrata in vigore il **6 agosto 2003**, all'art.1 ha stabilito agevolazioni fiscali per i veicoli dotati di **impianto a gas per l'alimentazione alternativa funzionante con gas propano liquido (G.P.L.) o metano.**

L'agevolazione consiste nell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per tre annualità (36 mesi) **a decorrere dalla data di immatricolazione o dalla data di installazione dell'impianto**, a condizione che la presenza e la regolarità dell'impianto risultino dalla carta di circolazione.

➤ L'agevolazione, pertanto, riguarda:

- i veicoli intestati a soggetti fisici e giuridici residenti o aventi sede nella provincia di Bolzano
- i veicoli immatricolati a decorrere dal 6 agosto 2003, dotati dall'immatricolazione di impianto GPL/metano (**a decorrere dalla data di immatricolazione**)
- i veicoli che, a decorrere dal 6 agosto 2003, adattano l'alimentazione dotandosi di impianto GPL/metano (**a decorrere dalla data di installazione, fermo restando l'obbligo del collaudo**)

- L'esenzione triennale segue il veicolo anche in caso di trasferimento di proprietà fino allo spirare dei termini, sempreché il veicolo resti di proprietà di soggetti di competenza territoriale della Provincia Autonoma di Bolzano. In caso di trasferimento presso altra Amministrazione, il diritto decade ed il veicolo acquista una nuova periodicità, come un comune rientro da esenzione.
- Tutti i veicoli provenienti da fuori provincia, se già dotati di alimentazione a GPL/metano, hanno diritto all'esenzione triennale, a decorrere dal periodo di imposta di competenza della Provincia Autonoma di Bolzano.
Es.: veicolo immatricolato 12/08/2003 (periodicità maggio/aprile) nel Lazio alimentato GPL/metano, trasferito a soggetto residente a Bolzano il 20/02/2005; ha diritto all'esenzione a decorrere da maggio 2005.
- Nel caso di immatricolazione con alimentazione diversa e successiva variazione in GPL/metano (anche nel corso del mese di pagamento del primo bollo), l'esenzione spetta dal periodo tributario successivo. Il primo bollo è quindi dovuto integralmente, né è previsto rimborso per i mesi decorrenti dalla data di installazione/collaudato dell'impianto.
Es.: veicolo immatricolato il 12/08/2003 a benzina, varia l'alimentazione in metano/GPL a novembre 2003. Per il primo periodo (agosto 2003/aprile 2004) è dovuto il bollo interamente; l'esenzione decorre da maggio 2004.
- L'esenzione in parola è estesa altresì ai veicoli con **alimentazione esclusiva a GPL o a metano**.

La **Provincia Autonoma di Bolzano** con Legge Provinciale n.5 del 22 luglio 2005 entrata in vigore il **3 agosto 2005**, ha stabilito **agevolazioni fiscali per i veicoli alimentati a idrogeno o con alimentazione ibrida elettrica e termica**.

L'agevolazione consiste nell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per tre annualità (36 mesi) **a decorrere dalla data di immatricolazione** per i veicoli immatricolati dal 3 agosto 2005, **o a decorrere dalla prima periodicità successiva al 3 agosto 2005**, se immatricolati precedentemente all'entrata in vigore della legge, previo invio di apposita istanza alla Provincia Autonoma di Bolzano, entro 60gg dall'immatricolazione.

La Provincia Autonoma di Bolzano con **Legge Provinciale 23 dicembre 2015 n.19** ha disposto che **a decorrere dal 30 dicembre 2015** sono **esentati** dal pagamento della tassa automobilistica per i primi **tre anni dall'immatricolazione i proprietari di veicoli immatricolati nuovi in provincia di Bolzano, con alimentazione, esclusiva o doppia, a idrogeno, gas metano, gpl oppure con alimentazione ibrida elettrica e termica**.

RIDUZIONI DAL 1° GENNAIO 2013

La Provincia Autonoma di Bolzano ha disposto la **riduzione del 10%** per i veicoli meno inquinanti (autoveicoli appartenenti alla classe "euro 5" e superiore; autoveicoli e veicoli uso promiscuo con alimentazione esclusiva o doppia elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno, a prescindere dalla normativa "euro") **a decorrere dal 1° gennaio 2013**.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Nella Provincia Autonoma di Trento, con **Legge Provinciale 27 dicembre 2010, n. 27** (e success. modif.) i veicoli immatricolati dal 29/12/2010 con le seguenti alimentazioni godono dell'esenzione temporanea **quinquennale intesa come 60 mesi solari** a decorrere dalla data di immatricolazione:

- con alimentazione mista metano-benzina, gpl-benzina, elettrico-benzina
- con alimentazione esclusiva a metano o gpl

Ai sensi della **Legge Provinciale 27 dicembre 2012, n. 25**, i veicoli alimentati a idrogeno o con alimentazione ibrida elettrica e termica immatricolati nuovi a partite dal 1° gennaio 2013 sono esonerati per i primi cinque anni.

BASILICATA

Sono esenti i **veicoli nuovi** appartenenti alle categorie **M1 ed N1** con **alimentazione esclusiva a GPL o metano**, e **doppia a benzina/GPL o benzina/metano immatricolati dal 1° gennaio 2013**, dotati fin dall'origine di doppia alimentazione.

Sono pertanto escluse dall'esenzione:

1. le installazioni di sistemi di alimentazione alternativa successive all'immatricolazione;
2. le prime immatricolazioni in Italia di veicoli già immatricolati all'estero.

L'esenzione decorre dalla data di immatricolazione e ha durata **per il primo periodo fisso** di cui al DM n.462 del 18 novembre 1998 e **per le cinque annualità successive**.

Alla cessazione del regime di esenzione, per i soli veicoli con alimentazione esclusiva a GPL o a metano, la tassa automobilistica regionale è ridotta del **75%**, come da normativa nazionale.

A decorrere dal 1° gennaio 2015, inoltre, sono riconosciuti esenti per **cinque annualità** i **veicoli nuovi** ad **alimentazione ibrida: benzina/elettrica, o gasolio/elettrica o benzina/idrogeno (Legge Regionale 27 ottobre 2015, n. 47)**.

PUGLIA

Ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45, sono esenti i **veicoli nuovi** appartenenti alle categorie **M1 ed N1** con **alimentazione esclusiva a GPL o metano**, e **doppia a benzina/GPL o benzina/metano immatricolati dal 1° gennaio 2013**, dotati fin dall'origine di doppia alimentazione.

Sono pertanto escluse dall'esenzione le installazioni di sistemi di alimentazione alternativa successive all'immatricolazione.

Sono invece ammessi al beneficio i veicoli già immatricolati all'estero, purché dal 1° gennaio 2013.

L'esenzione decorre dalla data di immatricolazione e ha durata **per il primo periodo fisso** di cui al DM n.462 del 18 novembre 1998 e **per le cinque annualità successive**.

Alla cessazione del regime di esenzione, per i soli veicoli con alimentazione esclusiva a GPL o a metano, la tassa automobilistica regionale è ridotta del 75%, come da normativa nazionale; per i veicoli a doppia alimentazione a benzina/GPL o benzina/metano la tassa automobilistica è dovuta per intero

Dal 2014, con L.R. 30 dicembre 2013, n. 45, la Regione Puglia ha esteso il beneficio **ai veicoli con alimentazione ibrida**, esentando i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2014, dotati fin dall'origine di alimentazione ibrida.

L'esenzione decorre dalla data di immatricolazione e ha durata **per il primo periodo fisso** di cui al DM n.462 del 18 novembre 1998 e **per le cinque annualità successive**.

Alla cessazione del regime di esenzione, la tassa automobilistica regionale è ridotta del 75%.

UMBRIA

Ai sensi della L.R. 9 aprile 2013, n. 8, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, **per il primo periodo fisso**, previsto dall'art. 2 del decreto del ministero delle Finanze 18 novembre 1998, n. 462, e **per le due annualità successive**, i **veicoli nuovi di potenza non superiore a 85 KW sia ad alimentazione esclusiva a GPL o metano, sia a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, immatricolati per la prima volta dall'11 aprile 2013 fino al 31 luglio 2013**.

Sono esentati, inoltre, gli **autoveicoli con alimentazione a idrogeno o con alimentazione ibrida elettrica e termica** (elettrica/benzina o elettrica/gasolio) immatricolati per la prima volta dall' **11 aprile 2013 al 31 luglio 2013**; per tali autoveicoli non rileva la potenza del veicolo o la categoria internazionale M1 o N1.

Alla cessazione del regime di esenzione, per i soli veicoli con alimentazione esclusiva a GPL o a metano, la tassa automobilistica regionale è ridotta del 75%, come da normativa nazionale; per i veicoli a doppia alimentazione a benzina/GPL o benzina/metano la tassa automobilistica è dovuta per intero.

Ai sensi della Legge Regionale 4 aprile 2014, n. 5 i **veicoli con alimentazione ibrida elettrica e termica (elettrica/benzina, elettrica/gasolio) o con alimentazione a idrogeno, immatricolati per la prima volta dal 6 aprile 2014**, data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 5/2014, **fino al 31 dicembre 2015, sono esentati** dal pagamento della tassa automobilistica regionale **per il primo periodo fisso**, previsto dall'art. 2 del decreto del Ministro delle Finanze 18 novembre 1998, n. 462, e **per le due annualità successive**.

Alla cessazione del regime di esenzione, la tassa automobilistica è dovuta per intero.

La Regione Umbria, inoltre, con la Legge Regionale 8 aprile 2016, n. 3 e con la Legge Regionale 28 luglio 2016, n. 9, ha disposto l'esenzione temporanea per i **veicoli nuovi immatricolati per la prima volta dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 con alimentazioni: idrogeno, ibrida benzina/elettrica, ibrida gasolio/elettrica**. L' esenzione è riconosciuta per il primo periodo fisso di cui al DM 462/1998 e per le due annualità successive.

LAZIO

Ai sensi della Legge di stabilità regionale 2014 (**Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 13**), a decorrere dal 2014 la Regione Lazio ha disposto delle agevolazioni a favore degli autoveicoli con talune tipologie di alimentazione. In particolare:

- gli autoveicoli nuovi immatricolati dal 1° gennaio 2014 con **alimentazione ibrida benzina/elettrica** o con **doppia alimentazione benzina/idrogeno** sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per **tre anni successivi** (36 mesi solari) a decorrere dalla data di immatricolazione.

-

LAZIO RIDUZIONI TARIFFARIE 2015

Dal 2015 gli importi della tassa automobilistica vigenti nel 2014 sono ridotti del 10% per:

- i veicoli di proprietà delle società di leasing
- i veicoli adibiti ad uso noleggio senza conducente di proprietà delle società che svolgono attività di noleggio veicoli

Dal 2015 per i veicoli di proprietà delle società di leasing è possibile il frazionamento della tassa automobilistica in quadrimestri. In caso di pagamento frazionato, ciascun quadrimestre costituisce obbligazione tributaria autonoma.

CAMPANIA

Ai sensi della **Legge Regionale 16 gennaio 2014, n. 4**, art. 8, a decorrere dall'anno 2014 i proprietari di **autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno**, immatricolati per la prima volta sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale dovuta per il primo periodo fisso e per le due annualità successive.

TOSCANA

Con **Legge Regionale 29 dicembre 2014, n. 86** sono esentati per tre annualità gli autoveicoli appartenenti alle categorie M1 e N1 su cui venga installato un sistema di alimentazione gpl o metano a condizione che l'installazione del sistema sia effettuata dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 e che il collaudo sia effettuato entro il 31 gennaio 2016.

EMILIA ROMAGNA

Con **Legge Regionale 29 dicembre 2015, n. 23** la Regione Emilia Romagna ha disposto che i proprietari di autoveicoli nuovi con alimentazione ibrida benzina-elettrica, o gasolio-elettrica, o con alimentazione benzina-idrogeno, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale dovuta **per il primo periodo fisso e per le due annualità successive**.

L'esenzione è riconosciuta esclusivamente ai veicoli nuovi ad alimentazione ecologica **immatricolati per la prima volta in Italia dall'1/1/2016 al 31/12/2016** da contribuenti residenti o con sede legale in regione Emilia Romagna. Sono pertanto esclusi i veicoli con installazione dell'impianto ad alimentazione ecologica successiva all'immatricolazione. Sono altresì esclusi i veicoli già immatricolati all'estero oppure in Italia fuori dal territorio della Regione Emilia Romagna.

❖ SOGLIE DI ESTINZIONE DEI CREDITI

Per l'anno 2016 le Amministrazioni titolari del tributo hanno fornito le seguenti **soglie di estinzione dei crediti**, a fronte delle quali non intendono procedere al recupero dei crediti. Eventuali variazioni, a seguito del recepimento da parte delle Regioni del disposto normativo contenuto nel D.L. n.16/2012 convertito in Legge n. 44/2012, verranno tempestivamente comunicate.

ABRUZZO	€ 30,00 per ogni periodo di imposta a titolo di tributo, sanzioni ed interessi RECIDIVA: l'abbattimento non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio
BASILICATA	€ 12,00 complessivamente per tributo e/o sanzioni e interessi.
CAMPANIA	€ 30,00 per ciascun periodo di imposta a titolo di tributo comprensivo o costituito solo da sanzioni o interessi RECIDIVA: l'abbattimento non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.
EMILIA ROMAGNA	€ 30,00 a titolo di tributo comprensivo o costituito solo da sanzioni o interessi con riferimento ad ogni periodo di imposta. € 16,53 in caso di recidiva. RECIDIVA: l'abbattimento non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio
LAZIO	€ 10,00 Rinuncia ai crediti di qualsiasi natura di entità inferiore o uguale ad € 10,00 e, qualora vi siano più crediti riferiti al medesimo debitore nell'ambito della stessa annualità, la rinuncia avviene per uno o più crediti secondo l'ordine di priorità cronologica, nel limite massimo di euro 10,00.
PUGLIA	€ 30,00 per ciascun periodo di imposta a titolo di tributo comprensivo o costituito solo da sanzioni o interessi RECIDIVA: l'abbattimento non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.
TOSCANA	€ 12,00 a titolo di tributo comprensivo o costituito solo da

sanzioni o interessi

- UMBRIA** € 30,00 per ciascun periodo di imposta a titolo di tributo comprensivo o costituito solo da sanzioni o interessi
RECIDIVA: l'abbattimento non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, verificatasi per almeno due periodi di imposta
- PROV. AUT. TRENTO** € 30,00 per ciascun periodo di imposta a titolo di tributo comprensivo o costituito solo da sanzioni o interessi
€ 17,00 in caso di recidiva
RECIDIVA: l'abbattimento non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, verificatasi per almeno due periodi di imposta
- PROV. AUT. BOLZANO** € 30,00 per ciascun periodo di imposta a titolo di tributo comprensivo o costituito solo da sanzioni o interessi
€ 16,53 in caso di recidiva
RECIDIVA: l'abbattimento non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo

Resta confermata la **soglia di inesigibilità** di L.2.000 (€ 1,03), già individuata dalla normativa statale, per le Regioni/Province che non hanno fissato con propria normativa un diverso importo.

❖ **VECOLI DI PROPRIETA' DELLE AMMINISTRAZIONI**

Per il 2016 l'esenzione interessa i veicoli intestati alle **Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Toscana**, alla **Provincia Autonoma di Trento** ed alla **Provincia Autonoma di Bolzano**.

❖ **TASSA SUPPLETIVA SULLA MASSA RIMORCHIABILE**

Nella gestione degli avvisi bonari relativi all'anno 2016, qualora l'utente si presenti a contestare l'avviso bonario ed esibisca la documentazione idonea che dimostri che il veicolo non è adibito al traino, o comunque risulti dai documenti tecnici una situazione di difformità rispetto al Ruolo, l'operatore è tenuto all'aggiornamento del Ruolo Regionale/Provinciale mediante la procedura di inserimento degli atti di data certa digitando l'opzione "SI" oppure "NO" nel campo "GANCIO TRAINO". L'avviso dovrà essere definito di conseguenza.

Le **Regioni, Puglia, Toscana e Umbria** hanno modificato i tariffari, abbattendo la tassa sulla massa rimorchiabile per le automotrici con massa complessiva pari o inferiore a 6 tonnellate.

La **Provincia Autonoma di Trento**, con Legge Provinciale 27 dicembre 2011, n. 18, ha disposto che gli autoveicoli aventi massa complessiva fino a 6 t. sono esentati dal pagamento della tassa dovuta in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per il trasporto di cose.

La **Provincia Autonoma di Bolzano** con L.P. n.7 del 20/7/06 ha disposto la rinuncia al controllo della tassa sulla massa rimorchiabile per gli autocarri con peso complessivo a pieno carico **non superiore a 6 tonnellate**. Si rammenta che dall'anno 2007 la rimorchiabile sui veicoli con tali caratteristiche è stata dalla provincia soppressa.

La **Regione Emilia Romagna** ha modificato il proprio tariffario a decorrere **dal 1° gennaio 2013** con l'esenzione della tassa sulla massa rimorchiabile per gli autoveicoli trasporto cose con massa complessiva **fino a 3,5 tonnellate** (L.R. n. 15/2012).

La **Regione Lazio**, per autocarri di peso complessivo **fino a 3,5 tonnellate**, con l'art. 5 della L. R. n. 13/2013 ha sancito che il pagamento della massa rimorchiabile di cui all'art. 6 della Legge n. 488/1999 non è dovuto dagli autoveicoli adibiti al trasporto di cose aventi massa complessiva **fino a 3,5 t.** a decorrere dal 1° gennaio 2014.

La **Regione Basilicata** ha disposto che gli autoveicoli di peso complessivo fino a 3,5 t sono soggetti al pagamento della tassa suppletiva (ad eccezione degli autoveicoli che trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari).

La **Regione Abruzzo** ha disposto che gli autoveicoli trasporto cose di peso complessivo fino a 3,5 t sono soggetti al pagamento della tassa suppletiva se siano presenti contemporaneamente le due seguenti condizioni: 1) se sulla c.c. sia apposta la dicitura "il veicolo può essere dotato di struttura di traino..." o "il veicolo può essere dotato fin dall'origine di gancio traino" e simili 2) sia applicato sulla c.c. un tagliando adesivo di aggiornamento circa la presenza del gancio di traino.

Nella **Regione Campania** sono esenti dal pagamento della tassa sulla rimorchiabilità tutti i veicoli con l'inibizione al traino o con la rinuncia alla massa rimorchiabile annotata sulla carta di circolazione.

Si segnala che, a decorrere dal mese di luglio 2015, la dicitura **GANCIO TRAINO** su posizione tributaria è stata sostituita con la dicitura **RIMORCHIABILITA'**.

TASSAZIONE RIMORCHI – P.A. BOLZANO

La P.A. di Bolzano ha soppresso, dal 2008, la tassa sui rimorchi ad uso speciale e sui rimorchi adibiti al trasporto di persone.

RIMORCHI COSIDDETTI "LEGGERI" (NON SOGGETTI PIU' A TRASCRIZIONE)

I rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate non sono più soggetti ad obbligo di iscrizione al PRA, ai sensi della Legge n. 172/2003. Per dimostrare l'avvenuta vendita, l'utente può esibire la carta di circolazione riportante il nome del nuovo proprietario o una certificazione prodotta dal DTT che riporti il nome del nuovo proprietario (può essere sufficiente una fotocopia del registro del DTT).

SOSPENSIONI PNEUMATICHE REGIONE CAMPANIA

A differenza di quanto previsto nelle altre Regioni, nella regione Campania è accordata la **riduzione del 20% della tassa anche agli autoveicoli speciali tassati in base ai kw** se muniti di sospensione pneumatica o equivalente. La sospensione pneumatica presente sul libretto dà luogo alla riduzione del 20% indipendentemente se il calcolo viene effettuato per portata o per KW.

❖ VEICOLI STORICI

Veicoli ultratrentennali

Ai sensi dell'art.63 comma 1 della Legge 342/2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, **esclusi quelli adibiti ad uso professionale**, dall'anno in cui si compie il **trentesimo anno dalla loro costruzione** che, salvo prova contraria, si presume coincidente con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato estero. La **Legge 23 dicembre 2014, n. 190** non ha abrogato il comma 1, art. 63, L. 343/2000: permane, pertanto, l'esenzione per i veicoli ultratrentennali, esclusi quelli adibiti ad uso professionale. L'esenzione è automatica.

Per l'anno 2016 la T.F.C. per le singole Regioni/Province è:

➤ ABRUZZO	autoveicoli	€31,24	motoveicoli	€12,50
➤ CALABRIA	autoveicoli	€28,40	motoveicoli	€11,36
➤ CAMPANIA	autoveicoli	€31,24	motoveicoli	€12,50
➤ LAZIO	autoveicoli	€28,40	motoveicoli	€11,36
➤ LIGURIA	autoveicoli	€28,40	motoveicoli	€11,36
➤ PUGLIA	autovetture	€30,00	motoveicoli	€20,00
➤ TOSCANA	autoveicoli	€29,82	motoveicoli	€11,93
➤ RESTANTI AMM.NI	autoveicoli	€25,82	motoveicoli	€10,33

Veicoli ultraventennali.

Riguardo i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico, la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha abrogato i commi 2 e 3 dell'art. 63 della Legge n. 342/2000.

Pertanto, a partire dal 1/1/2015 NON viene più riconosciuta l'esenzione ai veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico, con eccezione delle Regioni/Province Autonome che hanno emanato specifiche leggi regionali/provinciali.

Si riportano le disposizioni delle singole Regioni per l'anno di imposta 2016.

REGIONE TOSCANA

La Regione Toscana con **Legge Regionale 27 marzo 2015 n.37**, in merito al pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli ultraventennali, non più esenti a decorrere dal 1° gennaio 2015, ha stabilito che sono assoggettati alla tassa automobilistica **ridotta del 10%**. La riduzione viene riconosciuta a tutti i veicoli ultraventennali, esclusi i veicoli adibiti ad uso professionale.

REGIONE UMBRIA

Legge Regionale 19 novembre 2015, n. 16

A decorrere dal 1° gennaio 2016 e per i periodi fissi successivi a tale data, gli importi della tassa automobilistica regionale dovuti per gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i ventinove anni, classificati di interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, previsti dall'art. 60 del d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo C.d.S.) e dal relativo regolamento attuativo e nei registri dei centri specializzati riconosciuti dalla Regione Umbria, purchè rispondenti ai requisiti indicati nell'art. 60 C.d.S., sono determinati in riduzione del 10% dei corrispondenti importi vigenti.

L'agevolazione decorre dal periodo di imposta successivo alla data di rilascio della certificazione oppure dallo stesso, se rilasciata entro il termine di pagamento.

La competenza ad attestare i singoli veicoli ultraventennali come di particolare interesse storico e collezionistico è attribuita esclusivamente ai Registri storici. Gli elenchi dei veicoli iscritti nei Registri storici vengono trasmessi alla Regione, che li trasmette ad ACI per l'aggiornamento dell'archivio tributario.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

La Provincia Autonoma di Trento, con **Legge Provinciale 3 giugno 2015, n. 9**, che ha integrato l'art. 4 della L.P. n. 10/1998, ha disposto che dal 1° gennaio 2015 **sono esentati** dal pagamento della tassa automobilistica provinciale gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti a uso professionale, di anzianità compresa tra i venti e i trenta anni, classificati di interesse storico o collezionistico, **iscritti** in uno dei seguenti registri: Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico Federazione Motociclistica Italiana, Registro Storico dell'Automobile club d'Italia.

Dal 2015, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, è necessaria l'**iscrizione** in uno dei registri storici **anche per i motoveicoli**. Tuttavia, i motoveicoli per i quali era stata richiesta ed ottenuta l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica in data antecedente al 1° gennaio 2015 (appartenenza liste FMI) non decadono dal regime di esenzione acquisito.

Invece, le istanze di esenzione per i motoveicoli presentate successivamente al 1° gennaio 2015 e riferite ad annualità precedenti potranno essere accolte solo in presenza dell'iscrizione ad uno dei registri ammessi, nonostante la loro presenza nelle liste FMI.

REGIONE BASILICATA

La **Legge Regionale 6 luglio 2016, n. 12**, art. 2 ha abrogato l'art. 22 della Legge Regionale 9 febbraio 2016, n. 3, che disponeva l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli ultraventennali di interesse storico o collezionistico iscritti nei Registri Storici.

Pertanto, in applicazione dell'art. 1 della Legge 190/2014, dal 1° gennaio 2015 tutti i veicoli compresi tra i 20 e i 30 anni sono soggetti al pagamento della tassa automobilistica regionale.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Con **Legge Provinciale n.11 del 25 settembre 2015** la Provincia Autonoma di Bolzano ha disposto che **a decorrere dal 1° gennaio 2016** gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli ad uso professionale, di età compresa da 20 a 29 anni pagano la tassa automobilistica provinciale di proprietà, **ridotta del 50 per cento**.

REGIONE EMILIA ROMAGNA

La **Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 15** ha stabilito che dal 1° gennaio 2013 gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i trenta, classificati di interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI previsti dall' art. 60 CdS sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale (Art. 7, comma 2 L.R. n. 15/2012) ai fini del riconoscimento dell'esenzione, per i veicoli storici ultraventennali, la regione Emilia Romagna considera valido esclusivamente **il certificato di rilevanza storica e collezionistica rilasciato singolarmente** per ogni autoveicolo dai suddetti registri.

Sono esclusi gli autoveicoli di proprietà di società ed imprese.

Gli autoveicoli o i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale iscritti in uno dei registri Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, in data antecedente al 1° gennaio 2013 acquisiscono il diritto all'esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale dal 1° gennaio 2013, se in possesso dei requisiti.

Poiché, con la Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 15, da gennaio 2013 è richiesta l'**iscrizione ai registri storici**, il comma 3 della L.R. n. 15/2012, dispone che fino al 31 dicembre 2012, il veicolo sul quale è stata rilasciata la determinazione ASI o FMI continua a godere del beneficio fiscale ottenuto ai sensi dell'art. 63 della L. n. 342/2000 anche per gli anni successivi al rilascio, se vi è coincidenza tra soggetto richiedente la determinazione ASI e l'intestazione della proprietà.

Riguardo la decorrenza, la Regione ha disposto che il beneficio spetta, a seguito di iscrizione in uno dei registri, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al momento dell'iscrizione del veicolo. Qualora l'iscrizione avvenga entro la data di scadenza del termine utile per il pagamento, il beneficio spetta dal periodo d'imposta in corso, qualora l'ente associativo, presso il cui registro il veicolo è iscritto, attesta che la data di presentazione della domanda di iscrizione sia antecedente all'inizio del nuovo periodo tributario in corso di validità.

REGIONE LAZIO

A decorrere dal 1 gennaio 2016 gli importi della tassa automobilistica dovuti per i **veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico** sono **ridotti del 10%** dei corrispondenti importi vigenti nell'anno 2015. (**Legge Regionale 29 luglio 2015, n. 11**, art. 4).

La competenza ad attestare i singoli veicoli ultraventennali come di particolare interesse storico e collezionistico è attribuita esclusivamente ad ASI e FMI. Gli elenchi vengono trasmessi alla Regione e ad ACI per l'aggiornamento dell'archivio tributario.

REGIONE SICILIA

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 133/2017 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' art. 50, commi 1, 2, 3 e 6 della Legge della Regione Siciliana 17 marzo 2016, n. 3.

Per i veicoli ultratrentennali, pertanto, non è più richiesta l'iscrizione nei registri degli enti certificatori, come previsto dalla legge regionale. Per i veicoli ultraventennali viene abolita la tassa di automobilistica di circolazione forfettaria introdotta con la legge regionale.

In applicazione della normativa statale, la Legge n. 190/2014, pertanto, i veicoli ultratrentennali sono assoggettati alla tassa di circolazione forfettaria, se circolano, mentre i veicoli ultraventennali sono assoggettati alla tassa automobilistica ordinaria.

❖ PERDITA DI POSSESSO O INDISPONIBILITA' DEL VEICOLO – ORDINANZA CORTE COSTITUZIONALE n. 120/2003

A seguito dell'ordinanza n. 120 del 2003 della Corte Costituzionale, alcune Regioni/Province hanno ritenuto di dare immediata applicazione al principio secondo il quale non sono dovute le tasse automobilistiche da colui che **l'ultimo giorno utile** per provvedere al pagamento della tassa automobilistica **non abbia più il possesso del veicolo**. Si riportano di seguito le modalità di gestione richieste dalle Regioni e Province Autonome che su tale problematica hanno formalmente espresso il loro orientamento.

Si elencano, **a titolo esemplificativo**, gli eventi che più frequentemente determinano perdite di possesso o indisponibilità, pur rimanendo validi gli stessi principi per tutte le altre tipologie di perdita di possesso causa eventi meno frequenti (es. perdita di possesso per atto volontario, per appropriazione indebita,.....).

ABRUZZO - BASILICATA - SICILIA Tali Regioni hanno ritenuto di dare immediata applicazione all'ordinanza 120/2003 della Corte Costituzionale senza necessità di doverla recepire in un proprio atto normativo.

I seguenti eventi, qualora si verificano entro la data ultima per pagare il bollo, compresi eventuali proroghe e slittamenti, sono idonei ad interrompere l'obbligazione tributaria dallo stesso periodo nel quale si sono verificati:

- Furto (vale data denuncia)
- Demolizione tramite demolitore autorizzato (vale data consegna del veicolo)
- Demolizione diretta per ritiro del veicolo su area privata (vale la data formalità PRA)

- Definitiva esportazione all'estero (vale la data riportata sul documento di immatricolazione rilasciato dalla competente Amministrazione dello Stato di destinazione oppure la data sulla eventuale bolla doganale di esportazione; nel caso di più documenti ufficiali vale la data più favorevole; se assenti vale la data formalità)
- Trascrizione provvedimento giudiziario: confisca, sequestro, pignoramento (vale la data del verbale)
- Iscrizione di fermo amministrativo (solo per Abruzzo) (vale la data formalità PRA)
- Perdita di possesso con causale DS (vale la data formalità PRA)

Poiché per le citate Amministrazioni ai fini dell'interruzione dell'obbligo tributario non è al momento vincolante la presentazione al PRA della relativa formalità (ad eccezione di quelle dove è rilevante la data della formalità), **devono essere ritenuti idonei gli atti in data certa acquisiti al Ruolo nell'ambito delle ordinarie attività di assistenza all'utenza.**

La Regione Basilicata, in applicazione delle prescrizioni contenute nella circolare ministeriale n. 2/E del 2/1/2002, ha disposto che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, presentata ai fini della perdita di possesso, è idonea a produrre effetti retroattivi se la stessa è accompagnata dalla dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal soggetto autorizzato per la rivendita e dal documento di disdetta/trasferimento della posizione assicurativa del veicolo.

Nella Regione Basilicata l'annotazione di iscrizione del fermo amministrativo non fa più venir meno l'obbligo tributario (L.R. n. 18/2013).

Per la Regione Siciliana, non avendo la stessa legiferato in materia, si applica il contenuto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 47/2017.

EMILIA ROMAGNA

Tale Regione ha ritenuto di dare immediata applicazione all'ordinanza 120/2003 della Corte Costituzionale senza necessità di doverla recepire in un proprio atto normativo.

I seguenti eventi, qualora si verificano entro la data ultima per pagare il bollo, compresi eventuali proroghe e slittamenti, sono idonei ad interrompere l'obbligazione tributaria dallo stesso periodo nel quale si sono verificati:

- Furto (vale data denuncia)
- Demolizione tramite demolitore autorizzato (vale data consegna del veicolo)
- Demolizione diretta per ritiro del veicolo su area privata (vale la data formalità PRA)
- Definitiva esportazione all'estero (vale la data riportata sul documento di immatricolazione rilasciato dalla competente Amministrazione dello Stato di destinazione oppure la data sulla eventuale bolla doganale di esportazione; nel caso di più documenti ufficiali vale la data più favorevole; se assenti vale la data formalità). Nel caso in cui, entro il termine di pagamento, il veicolo di **NUOVA IMMATRICOLAZIONE** sia interessato da **RADIAZIONE PER DEFINITIVA ESPORTAZIONE ALL'ESTERO**, **il primo bollo resta dovuto.**
- Trascrizione provvedimento giudiziario: confisca, sequestro, pignoramento (vale la data del verbale)
- Perdita di possesso con causale DS (vale la data formalità PRA)

Poiché per la citata Amministrazione, ai fini dell'interruzione dell'obbligo tributario, non è al momento vincolante la presentazione al PRA della relativa formalità (ad eccezione di quelle dove è rilevante la data della formalità), devono essere ritenuti idonei gli atti in data certa acquisiti nell'archivio tributario nell'ambito delle ordinarie attività di assistenza all'utenza.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Per la Provincia Autonoma di Trento tutti **gli eventi devono obbligatoriamente essere annotati al PRA, anche se tardivamente (Legge Provinciale 11 settembre 1998, n. 10).**

La Provincia di Trento ha segnalato che la demolizione causa distruzione/incendio non può che essere considerata una demolizione a tutti gli effetti. In tal caso, il documento di data certa è costituito dal verbale delle Forze dell'Ordine o dei Vigili del Fuoco, anziché dal certificato del demolitore.

LAZIO

La Regione Lazio ha recepito il contenuto dell'ordinanza 120/2003 nella Legge Regionale n.2 del 27/02/2004, art.6, stabilendo che coloro che perdono il possesso del veicolo entro il termine previsto per il pagamento non sono tenuti al pagamento del medesimo. Pertanto, i seguenti eventi, qualora si verifichino **entro il termine ultimo per il pagamento**, compresi eventuali proroghe e slittamenti, sono idonei ad interrompere l'obbligazione tributaria dallo stesso periodo nel quale si sono verificati **purchè siano annotati al PRA, anche se tardivamente:**

- Furto (vale data denuncia)
- Demolizione tramite demolitore autorizzato (vale data consegna del veicolo)
- Demolizione diretta per ritiro del veicolo su area privata (vale la data formalità PRA)
- Definitiva esportazione all'estero (vale la data riportata sul documento di immatricolazione rilasciato dalla competente Amministrazione dello Stato di destinazione oppure la data sulla eventuale bolla doganale di esportazione; nel caso di più documenti ufficiali vale la data più favorevole; se assenti vale la data formalità) salvo il caso di veicoli di prima immatricolazione per i quali la tassa è dovuta
- Trascrizione provvedimento giudiziario: confisca, sequestro, pignoramento (vale la data del verbale)
- Perdita di possesso con causale DS (vale la data formalità PRA annotata tempestivamente)

La Regione Lazio, con la Legge Regionale 30 dicembre 2013, n.13, art. 5 dispone che, ai fini dell'applicazione delle tasse automobilistiche regionali, **ogni atto o fatto costitutivo, modificativo ovvero estintivo dei presupposti giuridici per l'applicazione dell'imposta deve essere trascritto o annotato nei Registri** (PRA/registri immatricolazione) . Tali trascrizioni/annotazioni hanno efficacia a decorrere dalla data dell'evento (art.5, comma 3).

La L.R. n.13/2013 ribadisce che **la perdita di possesso annotata nei Registri mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** produce i suoi effetti dalla data della sua annotazione e l'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica cessa a decorrere dal periodo di imposta successivo a tale data (salvo l'applicazione dell'Ordinanza C.C.120/2003) . Ne consegue che la perdita di possesso con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, presentata ai fini della perdita di possesso, non è idonea a produrre effetti retroattivi pur se accompagnata dalla dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal soggetto autorizzato per la rivendita oppure dal documento di disdetta/trasferimento della posizione assicurativa del veicolo.

L'art. 5 della L.R. n. 13/2013 si applica a tutte **le istanze presentate dai contribuenti a partire dal 1/1/2014.**

PUGLIA

Ai sensi dell'art. 3 Legge Regionale 4 dicembre 2003, n. 25, i soggetti obbligati alla tassa automobilistica regionale che perdano il possesso del veicolo entro il termine previsto per il pagamento del tributo non sono tenuti al versamento del medesimo. L'esenzione è subordinata all'avvenuta relativa **annotazione al PRA**. Pertanto, i seguenti eventi, qualora si verificano entro la data ultima per pagare il bollo, compresi eventuali proroghe e slittamenti, sono idonei ad interrompere l'obbligazione tributaria dallo stesso periodo nel quale si sono verificati:

- Furto (vale data denuncia)
- Demolizione tramite demolitore autorizzato (vale data consegna del veicolo)
- Demolizione diretta per ritiro del veicolo su area privata (vale la data formalità PRA)
- Definitiva esportazione all'estero (vale la data riportata sul documento di immatricolazione rilasciato dalla competente Amministrazione dello Stato di destinazione oppure la data sulla eventuale bolla doganale di esportazione; nel caso di più documenti ufficiali vale la data più favorevole; se assenti vale la data formalità)
- Perdita di possesso con causale DS (vale la data formalità PRA)

Per la Regione Puglia, pertanto, gli eventi indicati devono obbligatoriamente essere annotati al PRA, anche se tardivamente.

Si ricorda che la Regione Puglia ha disposto che, ai fini dell'applicazione delle tasse automobilistiche regionali, **ogni atto o fatto costitutivo, modificativo ovvero estintivo dei presupposti giuridici per l'applicazione dell'imposta deve essere trascritto.**

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

La Provincia Autonoma di Bolzano ha recepito il contenuto dell'ordinanza 120/2003 nella Legge Provinciale n.4 del 23/07/2004, art.9, stabilendo che i seguenti eventi, qualora si verificano entro la data ultima per pagare il bollo, compresi eventuali proroghe e slittamenti, sono idonei ad interrompere l'obbligazione tributaria dallo stesso periodo nel quale si sono verificati. Ai fini della decorrenza è rilevante la data dell'evento, come riportato per ciascuna causale:

- Furto (vale data denuncia)
- Demolizione tramite demolitore autorizzato (vale data consegna del veicolo)
- Demolizione diretta per ritiro del veicolo su area privata (vale la data formalità PRA)
- Definitiva esportazione all'estero (vale la data riportata sul documento di immatricolazione rilasciato dalla competente Amministrazione dello Stato di destinazione)

Anche per la Provincia Autonoma di Bolzano gli eventi indicati devono obbligatoriamente essere annotati al PRA, anche se tardivamente (Legge Provinciale 11 agosto 1998, n. 9).

Tali disposizioni sono applicabili agli eventi verificatisi successivamente al 1° gennaio 2005.

TOSCANA

La Regione Toscana ha recepito il contenuto dell'ordinanza 120/2003 secondo le seguenti modalità. La Legge Regionale 14 luglio 2012 n. 35, art. 32, sostituendo l'art. 8 bis della Legge Regionale 49/2003, stabilisce che l'intestatario del veicolo non è tenuto al pagamento della tassa automobilistica regionale nelle seguenti ipotesi:

- a) perdita di possesso del veicolo per **furto** regolarmente denunciato;
- b) **demolizione** del veicolo certificata ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 22/97;
- c) cessazione dalla circolazione del veicolo per **esportazione** all'estero, purchè la relativa formalità sia trascritta al PRA, anche per il tramite delle competenti autorità italiane aventi sede nello stato in cui il veicolo viene definitivamente esportato.

Gli effetti decorrono dalla periodicità tributaria in essere al momento dell'evento, a condizione che **l'evento medesimo sia avvenuto entro il termine ordinario per il pagamento del tributo.**

REGIONE CAMPANIA

La REGIONE CAMPANIA, ai sensi della Legge Regionale 19/01/2009, n.1, ha stabilito che "qualsiasi evento documentato da atto avente data certa", attestante la perdita di possesso del veicolo, esonera dall'obbligo tributario purchè il contribuente abbia provveduto all'annotazione al PRA anche se tardivamente (eccezione atto di vendita).

REGIONE UMBRIA

La Regione Umbria ha recepito il contenuto dell'ordinanza 120/2003 stabilendo che i seguenti eventi, qualora si verificano entro la data ultima per pagare il bollo, compresi eventuali proroghe e slittamenti, sono idonei ad interrompere l'obbligazione tributaria dallo stesso periodo nel quale si sono verificati.

- Demolizione tramite demolitore autorizzato (vale data consegna del veicolo);
- Demolizione diretta per ritiro del veicolo su area privata (vale la data formalità PRA);
- Demolizione per definitiva esportazione all'estero (vale la data di immatricolazione del veicolo all'estero risultante dalla nuova carta di circolazione estera o la data della bolla doganale).

Tali eventi sono interruttivi e quindi applicabili ai singoli casi, anche a prescindere dalla presentazione al PRA della relativa formalità non ancora effettuata, purchè supportati da "atti di data certa".

❖ **DECORRENZA DEGLI EVENTI INTERRUPTIVI DELL'OBBLIGO TRIBUTARIO ex L. n. 53/83 (oltre la decorrenza sottoesposta, occorre tenere presente la decorrenza più favorevole contenuta nel principio dell' Ord. C.C. 120/2003 recepito soltanto da alcune Regioni).**

➤ **Perdita di possesso con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà' (DS).**

Per qualsiasi causale di indisponibilità del veicolo con ds: la data evento coincide con la **data formalità**.

L'esonero decorre dal periodo di imposta successivo alla data formalità.

In tale caso, se la data evento/formalità ricade in giorno lavorativo successivo rispetto alla scadenza del precedente periodo tributario coincidente con giorno festivo o sabato, l'evento stesso è tempestivo.

➤ **Perdita di possesso per furto, appropriazione indebita, atto volontario (per demolizione non effettuata), calamità naturali,...etc.**

E' rilevante la **data evento** (es. data denuncia) solitamente diversa dalla data formalità.

L'esonero decorre dal periodo di imposta successivo alla data evento.

Non rileva la data della formalità. Se la data evento ricade in giorno lavorativo successivo rispetto alla scadenza del precedente periodo tributario coincidente con giorno festivo o sabato, l'evento stesso deve essere considerato tardivo.

➤ **Demolizione**

A. Effettuata tramite **demolitore autorizzato**: è rilevante **la data evento** (data consegna veicolo) solitamente diversa dalla data formalità.

L'esonero decorre dal periodo di imposta successivo alla data evento.

Non rileva la data della formalità. Tuttavia in tale caso se la data evento ricade in giorno lavorativo successivo rispetto alla scadenza del precedente periodo tributario coincidente con giorno festivo o sabato, l'evento stesso è tempestivo.

B. **Radiazioni ex art.96 Codice della Strada**: rileva **la data evento** convenzionale (delle elaborazioni) diversa dalla data formalità.

L'esonero decorre dal periodo di imposta successivo alla data evento. La data evento sarà per convenzione il 31 dicembre 1996 per il triennio 94/95/96; 31 dicembre 1997 per il triennio 95/96/97; 31 dicembre 1998 per il triennio 96/97/98. Recentemente la regione Lazio ha preso in considerazione gli anni di imposta 2007-2009 e la regione Lombardia gli anni di imposta 2004-2008.

➤ **Trascrizione provvedimento giudiziario: sequestro, pignoramento**: è rilevante **la data evento** (data verbale) solitamente diversa dalla data formalità.

L'esonero decorre dal periodo di imposta successivo alla data evento.

Se la data evento ricade in giorno lavorativo successivo rispetto alla scadenza del precedente periodo tributario coincidente con giorno festivo o sabato, l'evento stesso deve essere considerato tardivo.

➤ **Trascrizione provvedimento giudiziario: fermo amministrativo**: la data evento coincide con **la data formalità**.

L'esonero decorre dal periodo di imposta successivo alla data formalità.

In tale caso, se la data evento/formalità ricade in giorno lavorativo successivo rispetto alla scadenza del precedente periodo tributario coincidente con giorno festivo o sabato, l'evento stesso è tempestivo.

La ripresa dell'obbligo decorre dalla data formalità di cancellazione del provvedimento.

N.B. Per la Regione Emilia Romagna, la Regione Toscana, la Regione Lazio, la Regione Campania, la Provincia Autonoma di Bolzano, la Regione Liguria e la Regione Basilicata l'annotazione della formalità di fermo amministrativo disposta dagli agenti della riscossione non è idonea ad interrompere l'obbligo tributario.

Per la Regione Toscana, sono state fornite disposizioni in merito alla mancata irrogazione di sanzioni per le contestazioni connesse alla trascrizione di fermo amministrativo e alle modalità di lavorazione (v. Disposizioni DSD 12278/12 dl 27/11/2012). Per la Regione Emilia Romagna sono state fornite disposizioni (DSD 2663/13 del 7/3/2013) relative alla Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 15. Per la Regione Lazio sono state fornite disposizioni (DSD 8272/13 del 6/9/2013) relative alla Legge Regionale 29 aprile 2013, n. 2. Per la regione Campania il riferimento normativo è la Legge Regionale 6 maggio 2013, n. 5. Per la Provincia Autonoma di Bolzano il riferimento normativo è la Legge Provinciale 23 dicembre 2010, n. 15. Per la regione Basilicata il riferimento normativo è la Legge Regionale 8 agosto 2013, n. 18. Per la Regione Liguria il riferimento normativo è la Legge Regionale 23 dicembre 2013, n. 41.

Attenzione: Determinante è il contenuto della **sentenza della Corte Costituzionale n. 47/2017**, secondo la quale **il fermo fiscale, disposto ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. 602/1973, non ha effetto interruttivo sull'obbligo del pagamento della tassa automobilistica**. In applicazione della sentenza si è provveduto all'aggiornamento dell'archivio tributario con esclusione delle Regioni sopramenzionate dove il fermo fiscale già non interrompeva l'obbligo tributario. Pertanto, per le Regioni dove il fermo fiscale interrompeva l'obbligo e che non hanno emanato proprie leggi regionali a seguito dell'emanazione della sentenza (come la Regione Lombardia e la regione Abruzzo), in "posizione tributaria" è stata ripristinata l'esigibilità a decorrere dall'anno di imposta 2014, mantenendo la periodicità attribuita al veicolo prima dell'iscrizione del fermo.

➤ **Revoca fermo amministrativo**

la data evento coincide con **la data formalità**.

Eccezione: in Campania il provvedimento della revoca del fermo amministrativo decorre dalla data della liberatoria rilasciata da Equitalia, indipendentemente dalla data di trascrizione al P.R.A.

➤ **Sentenza di fallimento:** non è idonea ad interrompere l'obbligo tributario.

Unica eccezione è rappresentata dalla Regione Umbria ed Emilia Romagna. L'esonero decorre dal periodo di imposta successivo alla **data evento**. Non rileva la data della formalità. Tuttavia in tale caso se la data evento ricade in giorno lavorativo successivo rispetto alla scadenza del precedente periodo tributario coincidente con giorno festivo o sabato, l'evento stesso è tempestivo.

➤ **Provvedimento di confisca:** è rilevante **la data evento** solitamente diversa dalla data formalità.

L'esonero decorre dal periodo di imposta successivo alla data evento. Se la data evento ricade in giorno lavorativo successivo rispetto alla scadenza del precedente periodo tributario coincidente con giorno festivo o sabato, l'evento stesso deve essere considerato tardivo. Per ulteriori approfondimenti, v. disposizioni DSD 5271/12 dl 4/5/2012.
L'obbligo tributario è ripristinato a seguito di una successiva formalità di vendita.

❖ GESTIONE SOSPENSIONI GIACENZE RIVENDITORI

La legge di riferimento è la L. n. 53/83, poi integrata e modificata dalla Legge n. 187/90.

L'interruzione dell'obbligo di pagamento decorre dal periodo fisso immediatamente successivo al periodo tributario di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita (D.L.953/1982 art. 5, comma 45).

Ai fini della validità della sospensione fa testo la data di consegna o di spedizione. Nel caso in cui l'ultimo giorno utile per la spedizione/consegna coincida con Sabato, Domenica o festivo, il termine ultimo slitta al primo giorno lavorativo utile.

Ai fini dell'acquisizione, si deve fare attenzione che la data della consegna a mano o della spedizione sia quella effettiva: la data del protocollo che deve essere inserita dalla struttura che acquisisce può essere uguale o successiva alla data della consegna/spedizione, *mai antecedente*.

Nel caso di consegna/spedizione tardiva, la sospensione ha valore dal primo periodo tributario successivo (esempio: autovettura con periodicità Maggio 2013/Aprile 2014 presa in carico dalla concessionaria nel mese di Maggio 2013: la sospensione avrà valore dal periodo tributario Maggio 2014/Aprile 2015).

Per le regioni Toscana, Puglia, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Campania i veicoli, per poter essere presi in carico dai concessionari ai fini della rivendita, devono **obbligatoriamente essere trasferiti in capo agli stessi mediante "minivoltura", fermo restando gli ulteriori adempimenti connessi** (comunicazioni e pagamento tassa nei termini). La sospensione decorre dal periodo di imposta successivo.

Per tali Regioni la trascrizione presso il P.R.A. di tale formalità ("minivoltura") è atto necessario ai fini dell'efficacia della sospensione d'imposta.

Il trasferimento di proprietà di un veicolo da un'impresa autorizzata al commercio di veicoli ad un'altra non fa cessare il regime di interruzione se il passaggio avviene con regolare cessione. In tal caso, il rivenditore che vende il veicolo è tenuto a comunicare la **chiusura** della sospensione ed il rivenditore acquirente a richiederne la **riapertura**.

Quando una concessionaria/ditta autorizzata alla rivendita di veicoli chiude l'attività, con relativa cancellazione dall'albo della Camera di Commercio, tutti i veicoli messi a suo tempo in regime di sospensione, ed ancora fermi in attesa di rivendita, devono intendersi non più in regime di sospensione a partire dalla data della domanda di cancellazione dall'albo della Camera di Commercio.

Tuttavia tali veicoli, per poter continuare a godere dello stato di sospensione, devono essere trasferiti, con le modalità previste dalla normativa nazionale integrata con le relative disposizioni regionali, ad altro concessionario/ditta autorizzata alla rivendita entro la data di cancellazione di cui sopra: spetterà poi a quest'ultimo nuovo concessionario/ditta, presentare una nuova domanda di sospensione, provvedendo al pagamento del diritto fisso regionale, nei termini previsti dalla l. 187/90.

Fermi rimangono gli ulteriori adempimenti connessi (inserimento del veicolo nell'elenco delle comunicazioni dei veicoli presi in carico e pagamento del diritto fisso euro 1,55). La sospensione decorre dal periodo di imposta successivo.

Relativamente ai veicoli cd. "a Km. 0", e cioè **veicoli nuovi acquistati presso la casa automobilistica mandante e immatricolati dalla concessionaria a proprio nome**: all'atto dell'immatricolazione **la concessionaria, nella sua qualità di proprietaria del veicolo, è tenuta al pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà** per lo stesso dovuta.

EVENTI CALAMITOSI

SISMA ED EVENTI ALLUVIONALI EMILIA ROMAGNA

- A seguito degli **eventi alluvionali del 13 e 14 settembre 2015**, verificatisi nei territori dei comuni delle Province di Parma e Piacenza, i soggetti che a tali date avevano la residenza o la sede operativa nei seguenti comuni beneficiano della **sospensione dal pagamento dei tributi da corrispondere dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2016**. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro la data del **15 luglio 2016**.

PROVINCIA DI PIACENZA

1. Comune di Bettola;
2. Comune di Bobbio;
3. Comune di Cerignale;
4. Comune di Coli;
5. Comune di Corte Brugnatella;
6. Comune di Farini;
7. Comune di Ferriere;
8. Comune di Gazzola;
9. Comune di Lugagnano;
10. Comune di Morfasso;
11. Comune di Ottone;
12. Comune di Piacenza (frazione Borghetto, frazione Roncaglia, frazione Sant'Antonio loc. Case di Rocco);
13. Comune di Podenzano;
14. Comune di Ponte dell'Olio;
15. Comune di Pontenure;
16. Comune di Rivergaro;
17. Comune di San Giorgio Piacentino;
18. Comune di Travo;
19. Comune di Vigolzone.

PROVINCIA DI PARMA

1. Comune di Compiano;

2. Comune di Varsi.

- Eventuali versamenti comunque effettuati nel periodo di sospensione, non sono oggetto di rimborso.

SOSPENSIONE PAGAMENTI EVENTI SISMICI DALI 24 AGOSTO 2016

Con decreto del 1° settembre 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze è stata disposta la sospensione dei termini tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Con successivi decreto legge n.189 del 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni in Legge n.229 del 15 dicembre 2016, e Ordinanza 15 novembre 2016 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, è stato ampliato il numero dei comuni interessati dalle agevolazioni e prorogati i termini di sospensione dei tributi.

In particolare, il citato DM 1° settembre 2016 ha previsto, sia per le persone fisiche residenti, alla data del 24 agosto 2016, nei Comuni terremotati, che per le persone giuridiche aventi, sempre a tale data, la sede legale o operativa nei medesimi Comuni, la sospensione dei termini in scadenza nel periodo compreso tra il 24 agosto ed il 16 dicembre 2016 relativi a versamenti ed adempimenti tributari, anche se derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.

E' successivamente intervenuto il decreto legge n.8 del 9 febbraio 2017 convertito con modificazioni in Legge n.45 del 7 aprile 2017 in base al quale:

- per i soggetti residenti o con sede legale/operativa **alla data del 24 agosto 2016 nei comuni sub a)** di cui ai seguenti elenchi, opera la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari in scadenza **nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 30 novembre 2017**

- per i soggetti residenti o con sede legale/operativa **alla data del 26 ottobre 2016 nei comuni sub b)** di cui ai seguenti elenchi. opera la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari in scadenza **nel periodo compreso tra il 26 ottobre 2016 ed il 30 novembre 2017**

- **la ripresa della riscossione dei tributi sospesi fino al 30 novembre 2017 avviene entro il 16 dicembre 2017, senza applicazione di sanzioni ed interessi.**

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

REGIONE ABRUZZO

a) Elenco comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016:

Campotosto (AQ);
Capitignano (AQ);
Montereale (AQ);
Rocca Santa Maria (TE);
Valle Castellana (TE);
Cortino (TE);
Crognaleto (TE);

Montorio al Vomano (TE);

b) Elenco comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016:

Campoli (TE);
Castelli (TE);
Civitella del Tronto (TE);
Torricella Sicura (TE);
Tossicia (TE);
Teramo*

REGIONE LAZIO

a) Elenco comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016:

Accumoli (RI);
Amatrice (RI) ;
Antrodoco (RI) ;
Borbona (RI) ;
Borgo Velino (RI) ;
Castel Sant'Angelo (RI) ;
Cittareale (RI) ;
Leonessa (RI) ;
Micigliano (RI) ;
Posta (RI) ;

b) Elenco comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016:

Cantalice (RI);
Cittaducale (RI);
Poggio Bustone (RI);
Rieti*;
Rivodutri (RI);

REGIONE UMBRIA

a) Elenco comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016:

Arrone (TR);
Cascia (PG);
Cerreto di Spoleto (PG);
Ferentillo (TR);
Montefranco (TR);
Monteleone di Spoleto (PG);
Norcia (PG);
Poggiodomo (PG);
Polino (TR);
Preci (PG);
Sant'Anatolia di Narco (PG);
Scheggino (PG);
Sellano (PG);

Vallo di Nera (PG);

b) Elenco comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016:

Spoletto (PG)*

* Nei Comuni contraddistinti con asterisco, le misure agevolative in materia fiscale sono riconosciute limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.

GESTIONE CLASSE DI EURO

Poiché in alcuni casi l'archivio tributario evidenzia che il dato Euro è mancante, gli operatori incaricati di gestire l'assistenza bollo sono invitati, qualora l'Utente richieda assistenza producendo la carta di circolazione, di aggiornare il dato Euro sulla base delle risultanze presenti su tale documento.

ESENZIONI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO – REGIONE TOSCANA

Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli adibiti ad ambulanze di trasporto, al trasporto di organi di sangue e al trasporto di persone in determinate condizioni, di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale. (L.R. n. 49/2003, art. 6)

ESENZIONI EX ART.17 DPR 39/53 – AUTOAMBULANZE - REGIONE UMBRIA

Con riferimento alle richieste di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per le ambulanze di cui al punto f) dell'art. 17 del D.P.R. 39/53 si fa presente che le stesse che, fino a settembre 2015, venivano presentate dagli interessati direttamente all'Agenzia delle Entrate, vengono, dal 1 ottobre 2015, gestite da ACI. Sono state fornite dettagliate istruzioni con la comunicazione SGTA 3213/15 del 9/10/2015.

Report settimanale attività di assistenza decentrata, a cura della
Delegazione di

Periodo dal..... al.....

GIORNO Gg/mm/aa	<i>Assistenza bollo*</i>	<i>Memorie difensive</i>	<i>Istanze di rimborso</i>	<i>Giacenze rivenditori</i>	<i>Esenzioni</i>	<i>Attestazioni</i>	Totale €uro

TOTALE PRATICHE	<i>Assistenza bollo*</i>	<i>Memorie difensive</i>	<i>Istanze di rimborso</i>	<i>Giacenze rivenditori</i>	<i>Esenzioni</i>	<i>Attestazioni</i>	Totale €uro

LEGENDA

Nel campo esito verifica specificare se **POSITIVO O NEGATIVO**

Nel caso di esito negativo specificare nel campo Tipologia di errore le seguenti casistiche riportate a titolo esemplificativo:

RUOLO REGIONALE NON AGGIORNATO CORRETTAMENTE

ARCHIVIO VERSAMENTI NON AGGIORNATO

ARCHIVIO ESENZIONI NON AGGIORNATO

Indicare anche le azioni correttive intraprese.